Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0825(COD)

6.2.2026

EMENDAMENTI
54 - 298

Progetto di relazione
Ralf Seekatz
(PE779.726v01-00)

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione

Proposta di regolamento
(COM(2025)0825 – 2025/0825(COD))

Emendamento 54
Martin Schirdewan, Manon Aubry, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione introduce ulteriori scostamenti dalle norme di regolamentazione concordate a livello internazionale stabilite all'indomani della crisi finanziaria del 2008 per salvaguardare la stabilità finanziaria. Gli emendamenti proposti indebolirebbero i requisiti patrimoniali e aumenterebbero l'opacità e la complessità delle pratiche di cartolarizzazione, aumentando così i rischi per la stabilità finanziaria. Inoltre, la proposta non istituisce meccanismi efficaci per garantire che le modifiche al quadro in materia di cartolarizzazioni si traducano in benefici tangibili per l'economia produttiva.

Emendamento 55
Aurore Lalucq

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
1. ***adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;***	1. ***respinge la proposta della Commissione;***

Or. en

Emendamento 56
Aurore Lalucq

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
2. chiede alla Commissione di	2. chiede alla Commissione di ***ritirare***

presentargli nuovamente la proposta ***qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente***;	la proposta;

Or. en

Emendamento 57
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 7 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– vista la relazione di Mario Draghi del 9 settembre 2024 dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea) [1 bis]***,***
	[1 bis] https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en.

Or. en

Emendamento 58
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 7 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– vista la relazione di Enrico Letta, del 17 aprile 2024, dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato) [1 bis]***,***
	[1 bis] https://european-research-area.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/2024-05/LETTA%20Report%20-%20Much%20more%20than%20a%20ma

rket_April%202024.pdf.

Or. en

Emendamento 59
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per rimanere resiliente e competitiva, l'Unione ha bisogno di investimenti significativi. Il quadro per le cartolarizzazioni può contribuire a diversificare maggiormente il sistema finanziario e ad accrescere la condivisione dei rischi. Esistono tuttavia ostacoli sostanziali all'emissione e agli investimenti nelle cartolarizzazioni. Tali ostacoli intralciano lo sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni. I requisiti patrimoniali di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] per gli enti che cedono, promuovono o investono in cartolarizzazioni non sono sufficientemente sensibili al rischio e mostrano altresì un livello ingiustificato di prudenza. I requisiti vigenti non riconoscono con precisione la buona performance creditizia delle cartolarizzazioni dell'Unione e i fattori di attenuazione del rischio attuati nei quadri normativi e di vigilanza dell'Unione in materia di cartolarizzazione. Tali quadri hanno ridotto notevolmente i rischi di agenzia e di modello insiti nelle operazioni di cartolarizzazione.	***soppresso***

[4] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

Or. en

Emendamento 60
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per rimanere resiliente e competitiva, l'Unione ha bisogno di investimenti significativi. Il quadro per le cartolarizzazioni può contribuire a diversificare maggiormente il sistema finanziario e ad accrescere la condivisione dei rischi. Esistono tuttavia ostacoli sostanziali all'emissione e agli investimenti nelle cartolarizzazioni. Tali ostacoli intralciano lo sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni. I requisiti patrimoniali di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] per gli enti che cedono, promuovono o investono in cartolarizzazioni non sono sufficientemente sensibili al rischio ***e mostrano altresì un livello ingiustificato di prudenza***. I requisiti vigenti non riconoscono con precisione la buona performance creditizia delle cartolarizzazioni dell'Unione e i fattori di attenuazione del rischio attuati nei quadri normativi e di vigilanza dell'Unione in materia di cartolarizzazione. Tali quadri hanno ridotto notevolmente i rischi di agenzia e di modello insiti nelle operazioni di cartolarizzazione.	(2) Per rimanere resiliente e competitiva, l'Unione ha bisogno di investimenti significativi. Il quadro per le cartolarizzazioni può contribuire a diversificare maggiormente il sistema finanziario e ad accrescere la condivisione dei rischi. Esistono tuttavia ostacoli sostanziali all'emissione e agli investimenti nelle cartolarizzazioni. Tali ostacoli intralciano lo sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni. I requisiti patrimoniali di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] per gli enti che cedono, promuovono o investono in cartolarizzazioni non sono sufficientemente sensibili al rischio. I requisiti vigenti non riconoscono con precisione la buona performance creditizia delle cartolarizzazioni dell'Unione e i fattori di attenuazione del rischio attuati nei quadri normativi e di vigilanza dell'Unione in materia di cartolarizzazione. Tali quadri hanno ridotto notevolmente i rischi di agenzia e di modello insiti nelle operazioni di cartolarizzazione.
[4] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012	[4] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).	(GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

Or. en

Emendamento 61
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere modificati per aumentare la sensibilità al rischio e ridurre la capitalizzazione eccessiva, rendendo il trattamento ai fini patrimoniali meglio allineato ai rischi sottostanti. Inoltre dovrebbero essere introdotte modifiche mirate destinate ad attenuare le discrepanze indebite tra i requisiti patrimoniali nell'ambito di due diversi metodi: il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA – securitisation internal ratings-based approach) e il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni (SEC-SA – securitisation standardised approach). Tale attenuazione dovrebbe aumentare la partecipazione degli enti creditizi di dimensioni inferiori e medie che si avvalgono del metodo standardizzato.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli attuali requisiti patrimoniali sono sufficientemente calibrati e non devono essere modificati. Una maggiore sensibilità al rischio renderà i calcoli più opachi, mentre l'obiettivo del pacchetto cartolarizzazioni è semplificare e non complicare le norme esistenti.

Emendamento 62

Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere modificati per aumentare la sensibilità al rischio ***e ridurre la capitalizzazione eccessiva***, rendendo il trattamento ai fini patrimoniali meglio allineato ai rischi sottostanti. Inoltre dovrebbero essere introdotte modifiche mirate destinate ad attenuare le discrepanze indebite tra i requisiti patrimoniali nell'ambito di due diversi metodi: il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA – securitisation internal ratings-based approach) e il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni (SEC-SA – securitisation standardised approach). Tale attenuazione dovrebbe aumentare la partecipazione degli enti creditizi di dimensioni inferiori e medie che si avvalgono del metodo standardizzato.	(3) I requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere modificati per aumentare la sensibilità al rischio, rendendo il trattamento ai fini patrimoniali meglio allineato ai rischi sottostanti. Inoltre dovrebbero essere introdotte modifiche mirate destinate ad attenuare le discrepanze indebite tra i requisiti patrimoniali nell'ambito di due diversi metodi: il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA – securitisation internal ratings-based approach) e il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni (SEC-SA – securitisation standardised approach). Tale attenuazione dovrebbe aumentare la partecipazione degli enti creditizi di dimensioni inferiori e medie che si avvalgono del metodo standardizzato.

Or. en

Emendamento 63
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) I fattori minimi di ponderazione del rischio sono livelli minimi di ponderazione del rischio che gli enti creditizi devono applicare alle loro esposizioni verso la cartolarizzazione senior, anche laddove i calcoli del capitale suggeriscano la possibilità di applicare un fattore di ponderazione del rischio	***soppresso***

inferiore. I fattori minimi di ponderazione del rischio per le posizioni senior verso le cartolarizzazioni dovrebbero essere resi più sensibili al rischio, consentendo di rispecchiare la rischiosità del portafoglio sottostante di esposizioni di ciascuna cartolarizzazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione senior nelle cartolarizzazioni di portafogli a basso rischio dovrebbero beneficiare di fattori minimi di ponderazione del rischio inferiori rispetto alle posizioni verso la cartolarizzazione senior nelle cartolarizzazioni di portafogli a rischio più elevato. Questo nuovo metodo, che comporterebbe il calcolo dei fattori minimi di ponderazione del rischio sulla base di una formula specifica, dovrebbe sostituire il metodo esistente, in cui detti fattori minimi sono fissati a livelli stabili indipendentemente dalla qualità creditizia del portafoglio sottostante di esposizioni. La nuova formula dovrebbe consentire di rispecchiare lo status STS (semplice, trasparente e standardizzata) o non STS di una cartolarizzazione. Onde evitare riduzioni eccessive dei requisiti patrimoniali, è opportuno introdurre un fattore minimo per le ponderazioni minime del rischio.

Or. en

Emendamento 64
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) I fattori minimi di ponderazione del rischio ***sono livelli minimi di ponderazione del rischio che gli enti creditizi devono applicare alle loro esposizioni verso la cartolarizzazione senior, anche laddove i calcoli del capitale suggeriscano la***	(4) I fattori minimi di ponderazione del rischio ***rimangono semplici, trasparenti e proporzionati, al fine di preservare la sensibilità al rischio ed*** evitare ***un'indebita complessità***.

possibilità di applicare un fattore di ponderazione del rischio inferiore. I fattori minimi di ponderazione del rischio per le posizioni senior verso le cartolarizzazioni dovrebbero essere resi più sensibili al rischio, consentendo di rispecchiare la rischiosità del portafoglio sottostante di esposizioni di ciascuna cartolarizzazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione senior nelle cartolarizzazioni di portafogli a basso rischio dovrebbero beneficiare di fattori minimi di ponderazione del rischio inferiori rispetto alle posizioni verso la cartolarizzazione senior nelle cartolarizzazioni di portafogli a rischio più elevato. Questo nuovo metodo, che comporterebbe il calcolo dei fattori minimi di ponderazione del rischio sulla base di una formula specifica, dovrebbe sostituire il metodo esistente, in cui detti fattori minimi sono fissati a livelli stabili indipendentemente dalla qualità creditizia del portafoglio sottostante di esposizioni. La nuova formula dovrebbe consentire di rispecchiare lo status STS (semplice, trasparente e standardizzata) o non STS di una cartolarizzazione. Onde evitare ***riduzioni eccessive dei requisiti patrimoniali, è opportuno introdurre un fattore minimo per le ponderazioni minime del rischio***.

Or. en

Emendamento 65
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) I fattori minimi di ponderazione del rischio sono livelli minimi di ponderazione del rischio che gli enti creditizi devono	(4) I fattori minimi di ponderazione del rischio sono livelli minimi di ponderazione del rischio che gli enti creditizi devono

applicare alle loro esposizioni verso la cartolarizzazione senior, anche laddove i calcoli del capitale suggeriscano la possibilità di applicare un fattore di ponderazione del rischio inferiore. ***I fattori minimi di ponderazione del rischio per le posizioni senior verso le cartolarizzazioni dovrebbero essere resi più sensibili al rischio, consentendo di rispecchiare la rischiosità del portafoglio sottostante di esposizioni di ciascuna cartolarizzazione.*** Le posizioni verso la cartolarizzazione senior ***nelle cartolarizzazioni*** di portafogli a basso rischio dovrebbero beneficiare di fattori minimi di ponderazione del rischio ***inferiori rispetto alle posizioni verso la cartolarizzazione senior nelle*** cartolarizzazioni ***di portafogli a rischio più elevato***. Questo ***nuovo*** metodo***, che comporterebbe il calcolo dei fattori minimi di ponderazione del rischio sulla base di una formula specifica,*** dovrebbe sostituire ***il metodo esistente, in cui detti fattori minimi*** sono fissati a livelli ***stabili*** indipendentemente dalla qualità creditizia ***del portafoglio sottostante di*** esposizioni. ***La nuova formula dovrebbe consentire di rispecchiare lo status STS (semplice, trasparente e standardizzata) o non STS di una cartolarizzazione. Onde evitare riduzioni eccessive dei requisiti patrimoniali, è opportuno introdurre un fattore minimo per le ponderazioni minime del rischio.***	applicare alle loro esposizioni verso la cartolarizzazione senior, anche laddove i calcoli del capitale suggeriscano la possibilità di applicare un fattore di ponderazione del rischio inferiore. ***Solo*** le posizioni verso la cartolarizzazione senior ***garantite da cartolarizzazioni*** di portafogli a basso rischio ***comprovato*** dovrebbero beneficiare di fattori minimi di ponderazione del rischio ***ridotti applicabili alle*** cartolarizzazioni ***STS***. Questo metodo dovrebbe sostituire ***l'attuale quadro normativo, in base al quale i fattori minimi di ponderazione del rischio per le cartolarizzazioni STS*** sono fissati a livelli ***uniformi*** indipendentemente dalla qualità creditizia ***sottostante delle*** esposizioni ***cartolarizzate***.
	Or. en

Emendamento 66
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

(5) Al fine di garantire una maggiore sensibilità al rischio nel quadro per le cartolarizzazioni, pur mantenendo un trattamento normativo prudente, è necessario adeguare, nell'ambito del metodo SEC-IRBA, la formula per il fattore p) al fine di ridurre il fattore minimo e il fattore di graduazione, e introdurre un massimale per il fattore p), principalmente per le posizioni verso la cartolarizzazione senior degli enti creditizi cedenti/promotori. Per lo stesso motivo, nel contesto del metodo SEC-SA, è necessario ridurre il fattore p) per le posizioni verso la cartolarizzazione senior. Le modifiche del fattore p) per le posizioni verso la cartolarizzazione non senior dovrebbero essere minime, onde evitare la sottocapitalizzazione di tali posizioni. Le modifiche del fattore p) per le posizioni degli investitori in cartolarizzazioni non STS e le posizioni verso la cartolarizzazione non senior di cartolarizzazioni STS dovrebbero essere minime, dato che tali posizioni non presentano rischi di agenzia e di modello minori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 67
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) ***Al fine di garantire una maggiore*** sensibilità al rischio ***nel quadro per le cartolarizzazioni, pur mantenendo un trattamento normativo prudente, è necessario adeguare, nell'ambito del metodo SEC-IRBA, la formula per il fattore p) al fine di ridurre il fattore minimo e il fattore di graduazione, e introdurre un massimale per il fattore p),***	(5) ***I fattori minimi di ponderazione del rischio rimangono semplici, trasparenti e proporzionati, al fine di preservare la*** sensibilità al rischio ***ed evitare un'indebita complessità***.

principalmente per le posizioni verso la cartolarizzazione senior degli enti creditizi cedenti/promotori. Per lo stesso motivo, nel contesto del metodo SEC-SA, è necessario ridurre il fattore p) per le posizioni verso la cartolarizzazione senior. Le modifiche del fattore p) per le posizioni verso la cartolarizzazione non senior dovrebbero essere minime, onde evitare la sottocapitalizzazione di tali posizioni. Le modifiche del fattore p) per le posizioni degli investitori in cartolarizzazioni non STS e le posizioni verso la cartolarizzazione non senior di cartolarizzazioni STS dovrebbero essere minime, dato che tali posizioni non presentano rischi di agenzia e di modello minori.

Or. en

Emendamento 68
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di garantire una maggiore sensibilità al rischio nel quadro per le cartolarizzazioni, pur mantenendo un trattamento normativo prudente, è necessario adeguare, nell'ambito del metodo SEC-IRBA, la formula per il fattore p) al fine di ridurre il fattore minimo e il fattore di graduazione***, e introdurre un massimale per il fattore p), principalmente*** per le posizioni verso la cartolarizzazione senior degli enti creditizi ***cedenti/promotori***. Per lo stesso motivo, nel contesto del metodo SEC-SA, è necessario ridurre il fattore p) per le posizioni verso la cartolarizzazione senior. ***Le*** modifiche del fattore p) per le posizioni verso la cartolarizzazione non senior ***dovrebbero essere minime***, onde evitare la	(5) Al fine di garantire una maggiore sensibilità al rischio nel quadro per le cartolarizzazioni, pur mantenendo un trattamento normativo prudente, è necessario adeguare, nell'ambito del metodo SEC-IRBA, la formula per il fattore p) al fine di ridurre il fattore minimo e il fattore di graduazione per le posizioni verso la cartolarizzazione senior degli enti creditizi ***cedenti che sono direttamente o indirettamente coinvolti nell'accordo originario che ha creato gli obblighi o i potenziali obblighi dei debitori che danno origine alle esposizioni cartolarizzate. Tale adeguamento garantisce che solo i cedenti summenzionati rientrino nell'ambito di applicazione della misura, rispetto al***

sottocapitalizzazione di tali posizioni. ***Le*** modifiche del fattore p) per le posizioni degli investitori ***in cartolarizzazioni non STS e le posizioni verso la cartolarizzazione non senior di cartolarizzazioni STS dovrebbero essere minime***, dato che tali posizioni non presentano rischi di agenzia e di modello minori.

quale si possono assumere rischi ridotti di agenzia e di modello, a differenza del caso degli investitori. Di conseguenza, ciò escluderebbe anche qualsiasi cedente che acquisti e poi cartolarizzi le esposizioni di un terzo per proprio conto. Tale esclusione è giustificata al fine di evitare che gli enti creditizi espandano le proprie attività al di là della propria attività primaria al solo scopo di cartolarizzare le rispettive esposizioni con l'intenzione di beneficiare della riduzione prevista dalla misura. Per lo stesso motivo, nel contesto del metodo SEC-SA, è necessario ridurre il fattore p) per le posizioni verso la cartolarizzazione senior. ***Non dovrebbero verificarsi*** modifiche del fattore p) per le posizioni verso la cartolarizzazione non senior non dovrebbero, onde evitare la sottocapitalizzazione di tali posizioni. ***Non dovrebbero verificarsi*** modifiche del fattore p) per le posizioni degli investitori, dato che tali posizioni non presentano rischi di agenzia e di modello minori.

Or. en

Emendamento 69
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) ***Le posizioni verso la cartolarizzazione senior sono resilienti se la cartolarizzazione soddisfa una serie di criteri di ammissibilità alla data di creazione e successivamente su base continuativa. Tale serie di criteri di ammissibilità garantisce la protezione della posizione verso la cartolarizzazione senior e attenua i rischi di agenzia e di modello. Tali posizioni resilienti verso la cartolarizzazione dovrebbero trarre beneficio da ulteriori riduzioni dei*** fattori	(6) ***I*** fattori minimi di ponderazione del rischio ***rimangono semplici, trasparenti e proporzionati, al fine di preservare la sensibilità al rischio ed evitare un'indebita complessità***.

minimi di ponderazione del rischio ***e del fattore p) rispetto alle posizioni che non soddisfano i criteri di ammissibilità. Le posizioni degli investitori di enti creditizi in posizioni verso la cartolarizzazione senior di cartolarizzazioni non STS non dovrebbero poter beneficiare di tali ulteriori riduzioni, non essendo caratterizzate da un ridotto rischio di agenzia e di modello***.

Or. en

Emendamento 70
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le posizioni verso la cartolarizzazione senior sono resilienti se la cartolarizzazione soddisfa una serie di criteri di ammissibilità alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa***. Tale serie di criteri di ammissibilità garantisce la protezione della posizione verso la cartolarizzazione senior e attenua i rischi di agenzia e di modello. Tali posizioni resilienti verso la cartolarizzazione dovrebbero trarre beneficio da ulteriori riduzioni dei fattori minimi di ponderazione del rischio e del fattore p) rispetto alle posizioni che non soddisfano i criteri di ammissibilità. ***Le posizioni degli investitori di enti creditizi in posizioni verso la cartolarizzazione senior di cartolarizzazioni non STS non dovrebbero poter beneficiare di tali ulteriori riduzioni, non essendo caratterizzate da un ridotto rischio di agenzia e di modello.***	(6) Le posizioni verso la cartolarizzazione sintetica senior sono resilienti se la cartolarizzazione soddisfa una serie di criteri di ammissibilità alla data di creazione. Tale serie di criteri di ammissibilità garantisce la protezione della posizione verso la cartolarizzazione senior e attenua i rischi di agenzia e di modello. Tali posizioni resilienti verso la cartolarizzazione dovrebbero trarre beneficio da ulteriori riduzioni dei fattori minimi di ponderazione del rischio e del fattore p) rispetto alle posizioni che non soddisfano i criteri di ammissibilità.

Or. en

Emendamento 71
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le posizioni verso la cartolarizzazione senior sono resilienti se la cartolarizzazione soddisfa una serie di criteri di ammissibilità alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa***. Tale serie di criteri di ammissibilità garantisce la protezione della posizione verso la cartolarizzazione senior e attenua i rischi di agenzia e di modello. Tali posizioni resilienti verso la cartolarizzazione dovrebbero trarre beneficio da ulteriori riduzioni dei fattori minimi di ponderazione del rischio e del fattore p) rispetto alle posizioni che non soddisfano i criteri di ammissibilità. ***Le posizioni degli investitori di enti creditizi in posizioni verso la cartolarizzazione senior di cartolarizzazioni non STS non dovrebbero poter beneficiare di tali ulteriori riduzioni, non essendo caratterizzate da un ridotto rischio di agenzia e di modello.***	(6) Le posizioni verso la cartolarizzazione sintetica senior sono resilienti se la cartolarizzazione soddisfa una serie di criteri di ammissibilità alla data di creazione. Tale serie di criteri di ammissibilità garantisce la protezione della posizione verso la cartolarizzazione senior e attenua i rischi di agenzia e di modello. Tali posizioni resilienti verso la cartolarizzazione dovrebbero trarre beneficio da ulteriori riduzioni dei fattori minimi di ponderazione del rischio e del fattore p) rispetto alle posizioni che non soddisfano i criteri di ammissibilità.

Or. en

Emendamento 72
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le posizioni verso la cartolarizzazione senior sono resilienti ***se la cartolarizzazione soddisfa una serie di criteri di ammissibilità*** alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa***. ***Tale serie di*** criteri di	(6) Le posizioni verso la cartolarizzazione senior ***nella cartolarizzazione STS*** sono resilienti ***quando beneficiano di un rafforzamento del credito sufficiente da parte dei segmenti subordinati*** alla data di

ammissibilità garantisce la protezione della posizione verso la cartolarizzazione senior e attenua i rischi di agenzia e di modello. Tali posizioni resilienti verso la cartolarizzazione ***dovrebbero trarre beneficio da ulteriori riduzioni dei fattori minimi di ponderazione del rischio e del fattore p) rispetto alle posizioni che non soddisfano i criteri di ammissibilità***. Le posizioni ***degli investitori*** di enti creditizi in posizioni verso la cartolarizzazione senior di cartolarizzazioni ***non STS non*** dovrebbero poter beneficiare di tali ulteriori riduzioni, ***non*** essendo caratterizzate da un ridotto rischio di agenzia e di modello.

creazione. ***Questo requisito, insieme*** ai criteri di ammissibilità ***STS,*** garantisce la protezione della posizione verso la cartolarizzazione senior e attenua ***ulteriormente*** i rischi di agenzia e di modello. Tali posizioni resilienti verso la cartolarizzazione ***garantiscono una maggiore capacità di assorbimento delle perdite***. ***Solo*** le posizioni di enti creditizi ***cedenti che a) sono direttamente o indirettamente coinvolti nell'accordo originario che ha creato gli obblighi o i potenziali obblighi dei debitori che danno origine alle esposizioni oggetto di cartolarizzazione e che b) sono*** in posizioni verso la cartolarizzazione senior di cartolarizzazioni ***STS*** dovrebbero poter beneficiare di tali ulteriori riduzioni, essendo caratterizzate da un ridotto rischio di agenzia e di modello.

Or. en

Emendamento 73
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le posizioni verso la cartolarizzazione senior sono resilienti se la cartolarizzazione soddisfa una serie di criteri di ammissibilità alla data di creazione e successivamente su base continuativa. Tale serie di criteri di ammissibilità garantisce la protezione della posizione verso la cartolarizzazione senior e attenua i rischi di agenzia e di modello. Tali posizioni resilienti verso la cartolarizzazione dovrebbero trarre beneficio da ulteriori riduzioni dei fattori minimi di ponderazione del rischio e del fattore p) rispetto alle posizioni che non soddisfano i criteri di ammissibilità. Le posizioni degli investitori di enti creditizi	(6) Le posizioni verso la cartolarizzazione senior sono resilienti se la cartolarizzazione soddisfa una serie di criteri di ammissibilità alla data di creazione e successivamente su base continuativa. Tale serie di criteri di ammissibilità garantisce la protezione della posizione verso la cartolarizzazione senior e attenua i rischi di agenzia e di modello. Tali posizioni resilienti***, siano esse sintetiche o tradizionali,*** verso la cartolarizzazione dovrebbero trarre beneficio da ulteriori riduzioni dei fattori minimi di ponderazione del rischio e del fattore p) rispetto alle posizioni che non soddisfano i criteri di ammissibilità. Le

in posizioni verso la cartolarizzazione senior di cartolarizzazioni non STS non dovrebbero poter beneficiare di tali ulteriori riduzioni, non essendo caratterizzate da un ridotto rischio di agenzia e di modello.	posizioni degli investitori di enti creditizi in posizioni verso la cartolarizzazione senior di cartolarizzazioni non STS non dovrebbero poter beneficiare di tali ulteriori riduzioni, non essendo caratterizzate da un ridotto rischio di agenzia e di modello. ***Queste due riduzioni dovrebbero avvantaggiare entrambe le forme di cartolarizzazione, sintetica e tradizionale, senza favorire in modo sproporzionato l'una rispetto all'altra.***

Or. en

Motivazione

L'UE è il più grande mercato per la cartolarizzazione sintetica, rappresentando circa la metà del mercato globale. Alla fine del 2023 (la data più recente per la quale sono disponibili dati globali), le cartolarizzazioni sintetiche in essere nell'UE – riferendosi qui e nel resto del presente testo alle esposizioni cartolarizzate in essere – ammontavano a circa 300 miliardi di EUR, pari a circa il 50 % del mercato globale. Non vi è quindi alcuna giustificazione per favorire in modo sproporzionato la cosiddetta cartolarizzazione tradizionale.

Emendamento 74
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Al fine di garantire una transizione agevole per i partecipanti al mercato esistenti e di mantenere la certezza del diritto, le cartolarizzazioni emesse prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero continuare a essere disciplinate dalle norme in vigore al momento della loro creazione. Tuttavia, per consentire flessibilità ed evitare un trattamento prudenziale frammentato, agli enti dovrebbe essere concessa la possibilità di applicare volontariamente il nuovo quadro a tali operazioni in essere se lo ritengono utile.

Or. en

Emendamento 75
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) A causa delle variazioni del fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior e del fattore p) secondo i metodi SEC-IRBA e SEC-SA, i fattori di ponderazione del rischio di cui alle tabelle di consultazione nell'ambito del metodo SEC-ERBA dovrebbero essere ricalibrati di conseguenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 76
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***A causa delle variazioni del fattore minimo*** di ponderazione del rischio ***per le posizioni verso la cartolarizzazione senior e del fattore p) secondo i metodi SEC-IRBA e SEC-SA, i fattori di ponderazione del rischio di cui alle tabelle di consultazione nell'ambito del metodo SEC-ERBA dovrebbero essere ricalibrati di conseguenza***.	(7) ***I fattori minimi*** di ponderazione del rischio ***rimangono semplici, trasparenti e proporzionati, al fine di preservare la sensibilità al rischio ed evitare un'indebita complessità***.

Or. en

Emendamento 77
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) In linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2017/2402 di promuovere il finanziamento all'economia reale salvaguardando nel contempo la stabilità finanziaria, l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali per le operazioni di cartolarizzazione concesse a norma del capo 5 del presente regolamento dovrebbe contribuire ai prestiti alle famiglie e alle imprese non finanziarie e non dovrebbe essere utilizzato principalmente per l'ottimizzazione del bilancio, la distribuzione di dividendi o interessi agli azionisti o ai detentori di strumenti aggiuntivi di classe 1 o la remunerazione variabile. A tal fine, il ricorso all'alleggerimento dei requisiti patrimoniali dovrebbe essere valutato sulla base dell'accreditamento, misurato come variazioni dei prestiti in essere e adeguato per escludere le operazioni non creditizie, e confrontato con un parametro di riferimento specifico per ciascuna banca che rifletta la posizione di partenza dell'ente cedente. Qualora gli enti cedenti non soddisfino gli indici di riferimento vincolanti per la concessione di prestiti stabiliti a norma del presente regolamento, tale fallimento dovrebbe avere conseguenze di vigilanza lungimiranti, anche nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, e dovrebbe comportare restrizioni alla distribuzione di dividendi e interessi, limitazioni alla remunerazione variabile e obblighi di utilizzare gli utili netti per rafforzare i fondi propri, nonché incidere sul riconoscimento dell'alleggerimento dei requisiti

patrimoniali per le operazioni future.

Or. en

Emendamento 78
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***È opportuno sostituire le prove meccaniche esistenti con una nuova prova secondo un approccio basato su principi per misurare la rilevanza del rischio trasferito attraverso la*** cartolarizzazione***. Dato l'uso molto limitato, il metodo attuale basato sulle autorizzazioni, secondo cui il trasferimento significativo del rischio presuppone la concessione di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente, dovrebbe essere soppresso e non dovrebbe più essere consentito. Al fine di razionalizzare ulteriormente la valutazione del trasferimento significativo del rischio e aumentare la trasparenza e la prevedibilità per i*** cedenti, ***è opportuno introdurre un nuovo obbligo per i cedenti che imponga loro di presentare un'autovalutazione a dimostrazione che i requisiti relativi al trasferimento significativo del rischio sono soddisfatti, anche in condizioni di stress. Nel contesto dell'autovalutazione, i cedenti dovrebbero sviluppare un'analisi del modello del flusso di cassa al fine di fornire prove sulla resilienza del trasferimento significativo del rischio***.	(9) ***Il rischio dell'agenzia e il rischio di modellizzazione inerenti alle strutture di*** cartolarizzazione ***non incidono allo stesso modo sui*** cedenti, ***sui promotori e sugli investitori; gli investitori sono più esposti a tali rischi a causa della dipendenza dai modelli e dalle informazioni sul lato delle vendite. Il trattamento prudenziale dovrebbe continuare a riflettere tali asimmetrie, in linea con il quadro del Comitato di Basilea***.

Or. en

Emendamento 79
Ralf Seekatz

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È opportuno sostituire le prove meccaniche esistenti con una nuova prova secondo un approccio basato su principi per misurare la rilevanza del rischio trasferito attraverso la cartolarizzazione. Dato l'uso molto limitato, il metodo attuale basato sulle autorizzazioni, secondo cui il trasferimento significativo del rischio presuppone la concessione di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente, dovrebbe essere soppresso e non dovrebbe più essere consentito. Al fine di razionalizzare ulteriormente la valutazione del trasferimento significativo del rischio e aumentare la trasparenza e la prevedibilità per i cedenti, è opportuno introdurre un nuovo obbligo per i cedenti che imponga loro di presentare un'autovalutazione a dimostrazione che i requisiti relativi al trasferimento significativo del rischio sono soddisfatti, anche in condizioni di stress. Nel contesto dell'autovalutazione, i cedenti dovrebbero sviluppare un'analisi del modello del flusso di cassa al fine di fornire prove sulla resilienza del trasferimento significativo del rischio.	(9) È opportuno sostituire le prove meccaniche esistenti con una nuova prova secondo un approccio basato su principi per misurare la rilevanza del rischio trasferito attraverso la cartolarizzazione***. In casi eccezionali, le autorità competenti dovrebbero poter aumentare l'importo minimo delle perdite impreviste trasferite nell'ambito dell'approccio per programma***. Dato l'uso molto limitato, il metodo attuale basato sulle autorizzazioni, secondo cui il trasferimento significativo del rischio presuppone la concessione di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente, dovrebbe essere soppresso e non dovrebbe più essere consentito. Al fine di razionalizzare ulteriormente la valutazione del trasferimento significativo del rischio e aumentare la trasparenza e la prevedibilità per i cedenti, è opportuno introdurre un nuovo obbligo per i cedenti che imponga loro di presentare un'autovalutazione a dimostrazione che i requisiti relativi al trasferimento significativo del rischio sono soddisfatti, anche in condizioni di stress. Nel contesto dell'autovalutazione, i cedenti dovrebbero sviluppare un'analisi del modello del flusso di cassa al fine di fornire prove sulla resilienza del trasferimento significativo del rischio.

Or. en

Emendamento 80
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(10 bis) Il concetto di "uso unico" è stato introdotto nel 2015 dalla Commissione al solo scopo di colmare un potenziale divario di mantenimento del rischio individuato dall'Autorità bancaria europea (ABE). A tale riguardo, l'ABE ha attuato una "prova di uso unico" per impedire che un soggetto che è stato creato o che opera al solo scopo di cartolarizzare le esposizioni sia considerato un operatore.

La mancanza di chiarezza per quanto riguarda le condizioni e l'interpretazione di questo test esclude attualmente alcune società reali, in particolare quelle che operano nei mercati dei prestiti diretti e dei CLO (collateralized loan obligation), dall'essere considerate cedenti, nonostante l'intenzione dell'ABE di non rivolgersi a tali casi.

Il chiarimento di questo test dovrebbe essere preso in considerazione al fine di: i) semplificare la sua attuazione per le imprese o le piattaforme che possono dimostrare chiaramente di essere conformi (società di credito europee specializzate o piattaforme che agiscono in qualità di cedenti e gestori, come quelle che concedono prestiti alle PMI, credito al consumo o prestiti ipotecari per la casa) e ii) evitare di escludere in modo permanente le entità che attualmente non soddisfano il test ma possono essere attivamente coinvolte nel finanziamento dell'economia reale europea.

Or. en

Emendamento 81
Sirpa Pietikäinen, Marco Falcone

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(10 bis) Il legame tra cartolarizzazione e finanziamento dell'economia reale deve essere chiaro in modo che i benefici derivanti dall'ampliamento dell'uso delle attività cartolarizzate e dall'abbassamento dei livelli di rischio raggiungano anche gli investimenti necessari e disperatamente necessari sul campo. Pertanto, alla Commissione deve essere conferito un mandato chiaro per monitorare il modo in cui le banche utilizzano il loro maggiore margine di manovra in termini di capitale e il modo in cui continuano a svilupparsi le condizioni per il finanziamento dell'economia reale. Inoltre, gli effetti delle riforme della cartolarizzazione sugli strumenti esistenti e ben funzionanti, come le obbligazioni garantite, devono essere esaminati per evitare un effetto di spiazzamento.

Or. en

Emendamento 82
Siegfried Mureşan, Janusz Lewandowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Il finanziamento pubblico mediante l'emissione di titoli di Stato denominati nella valuta nazionale di un altro Stato membro è stato necessario per sostenere le misure pubbliche volte a contrastare le conseguenze del grave e doppio shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tali conseguenze sono ancora percettibili e potrebbero rimanere necessari finanziamenti pubblici adeguati. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre disporre di tempo sufficiente per regolarizzare il livello di finanziamento

pubblico necessario per far fronte a tali situazioni eccezionali. Pertanto, al fine di evitare inutili vincoli per gli enti che investono in tali obbligazioni, è opportuno prorogare le disposizioni transitorie per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di Stati membri non appartenenti alla zona euro, qualora tali esposizioni siano denominate e finanziate in euro, per quanto riguarda il trattamento di tali esposizioni nell'ambito del quadro per il rischio di credito e dei limiti per le grandi esposizioni.

Or. en

Emendamento 83
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Il finanziamento pubblico mediante l'emissione di titoli di Stato denominati nella valuta nazionale di un altro Stato membro è stato necessario per sostenere le misure pubbliche volte a contrastare le conseguenze del grave e doppio shock economico causato dalla pandemia e dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tali conseguenze sono ancora percettibili e potrebbero rimanere necessari finanziamenti pubblici adeguati. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre disporre di tempo sufficiente per regolarizzare il livello di finanziamento pubblico necessario per far fronte a tali situazioni eccezionali. Pertanto, al fine di evitare inutili vincoli per gli enti che investono in tali obbligazioni, è opportuno prorogare le disposizioni transitorie per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di Stati membri non appartenenti alla zona euro, qualora tali

esposizioni siano denominate e finanziate in euro, per quanto riguarda il trattamento di tali esposizioni nell'ambito del quadro per il rischio di credito e dei limiti per le grandi esposizioni.

Or. en

Emendamento 84
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Per mantenere la coerenza all'interno del quadro prudenziale a seguito della ricalibrazione dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni di elevata qualità, è opportuno che il trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite sia adeguato di conseguenza. Le obbligazioni garantite beneficiano di un profilo di rischio solido e stabile, sostenuto dalle loro caratteristiche strutturali e dal quadro normativo applicabile. È necessario garantire un adeguato rapporto tra il trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite e delle cartolarizzazioni per evitare effetti indesiderati sugli incentivi di mercato e preservare il funzionamento continuativo dei mercati delle obbligazioni garantite in qualità di fonte importante di finanziamento stabile. Pertanto, il fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni verso obbligazioni garantite di qualità più elevata dovrebbe essere ridotto dal 10 % al 5 %.

Or. en

Emendamento 85
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Al fine di garantire un'applicazione coerente e proporzionata del quadro prudenziale modificato ed evitare inutili complessità nel calcolo dei requisiti patrimoniali, gli enti cedenti dovrebbero essere autorizzati ad applicare le disposizioni del presente regolamento modificativo relative al calcolo dei requisiti patrimoniali e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio anche alle posizioni verso la cartolarizzazione create prima dell'entrata in vigore del presente regolamento modificativo. L'autorizzazione di tale applicazione dovrebbe facilitare l'attuazione, migliorare la comparabilità e sostenere una transizione agevole verso il quadro modificato senza compromettere gli obiettivi prudenziali.

Or. en

Emendamento 86
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 129 – comma 4 – tabella 1 – colonna 2 – riga 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
10 %	***5 %***

Or. en

Motivazione

Regola il fattore di ponderazione del rischio per le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 in calo dal 10 % al 5 % al fine di mantenere un adeguato equilibrio tra il trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni.

Emendamento 87
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 161 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1) all'articolo 161, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
	"a ter) per le esposizioni verso imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE o a requisiti prudenziali di un paese terzo ritenuti equivalenti a norma degli articoli 172, 227 e 260 di tale direttiva, se tali esposizioni consistono in polizze di assicurazione del rischio di credito utilizzate come protezione del credito di tipo personale: 22,5 %;";

Or. en

(Regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 161, paragrafo 1).

Emendamento 88
Ralf Seekatz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 161 – paragrafo 1 – lettera d

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1) all'articolo 161, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) le obbligazioni garantite ammesse al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, possono ricevere un valore della LGD dell'11,25 %;	***"***d) le obbligazioni garantite ammesse al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, possono ricevere un valore della LGD dell'11,25 %***, oppure un valore LGD del 5,625 % per le obbligazioni***

	***garantite che soddisfano i requisiti di classe di merito di credito 1*;";**

Or. en

(Regolamento (UE) n. 575/2013)

Motivazione

Per garantire la coerenza del quadro prudenziale a seguito della ricalibrazione dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni di elevata qualità, il trattamento delle obbligazioni garantite nell'ambito del metodo standardizzato dovrebbe essere allineato al metodo basato sui rating interni. Senza un aggiustamento corrispondente nell'ambito del quadro IRB (basato sui rating interni), la ricalibrazione si applica in modo disomogeneo tra gli enti, limitandone l'efficacia.

Emendamento 89
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 242 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il punto 6) è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"6) "posizione verso la cartolarizzazione senior", una posizione con punto di attacco superiore al K_{IRB} o al K_A e sostenuta o garantita da un credito di primo rango sull'insieme delle esposizioni sottostanti, senza tener conto a tal fine degli importi dovuti in virtù di contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo e a prescindere da eventuali differenze di durata con uno o più altri segmenti senior con cui tale posizione ripartisce le perdite su base pro rata;";	

Or. en

Emendamento 90

Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 242 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il punto 6) è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"6) "posizione verso la cartolarizzazione senior", una posizione con punto di attacco superiore al K_{IRB} o al K_A e sostenuta o garantita da un credito di primo rango sull'insieme delle esposizioni sottostanti, senza tener conto a tal fine degli importi dovuti in virtù di contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo e a prescindere da eventuali differenze di durata con uno o più altri segmenti senior con cui tale posizione ripartisce le perdite su base pro rata;";	

Or. en

Emendamento 91
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 242 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) "posizione verso la cartolarizzazione senior", una posizione con punto di attacco superiore al K_{IRB} o al K_A e sostenuta o garantita da un credito di primo rango sull'insieme delle esposizioni sottostanti, senza tener conto a tal fine degli importi dovuti in virtù di contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo e a prescindere da eventuali	***soppresso***

differenze di durata con uno o più altri segmenti senior con cui tale posizione ripartisce le perdite su base pro rata;

Or. en

Emendamento 92
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 242 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) "posizione verso la cartolarizzazione senior", una posizione con punto di attacco superiore al K_{IRB} o al K_A e sostenuta o garantita da un credito di primo rango sull'insieme delle esposizioni sottostanti, senza tener conto a tal fine degli importi dovuti in virtù di contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo e a prescindere da eventuali differenze di durata con uno o più altri segmenti senior con cui tale posizione ripartisce le perdite su base pro rata;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 93
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 242 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il punto 10) è sostituito dal seguente:
10) "cartolarizzazione semplice,	***"***10) "cartolarizzazione semplice,

trasparente e standardizzata" o "STS", una cartolarizzazione che ***soddisfi*** i requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;	trasparente e standardizzata" o "STS", una cartolarizzazione che ***soddisfa*** i requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402 ***o una cartolarizzazione riconosciuta equivalente ai sensi dell'articolo 28 bis di tale regolamento***;***";***

Or. en

Emendamento 94
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 242 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il punto 18) è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 95
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 242 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il punto 18) è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 96
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 242 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il punto 18) è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 97
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 2 – lettera b – punti ii e iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:	***soppresso***
1) il punto ii) è sostituito dal seguente:	
"ii) al 60 % della singola esposizione se l'esposizione è un prestito garantito da un'ipoteca su un immobile non residenziale;";	
2) il punto iii) è soppresso;	

Or. en

Emendamento 98
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b – punto 2
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) il punto iii) è ***soppresso***;	2) il punto iii) è ***sostituito dal seguente:***
	"iii) al 130 % della singola esposizione se l'esposizione è un'esposizione relativa al

finanziamento di un progetto nella fase preoperativa*;*";

Or. en

Emendamento 99
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b – punto 2
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii)

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) il punto iii) è ***soppresso***;	2) il punto iii) è ***sostituito dal seguente:***
	"iii) al 130 % della singola esposizione se l'esposizione è un'esposizione relativa al finanziamento di un progetto nella fase preoperativa;";

Or. en

Emendamento 100
Ralf Seekatz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b – punto 2
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii)

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) il punto iii) è ***soppresso***;	2) il punto iii) è ***sostituito dal seguente:***
	"iii) al 130 % della singola esposizione se l'esposizione è un'esposizione relativa al finanziamento di un progetto nella fase preoperativa;";

Or. en

Emendamento 101
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b – punto 2
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) il punto iii) è ***soppresso***;	2) il punto iii) è ***sostituito dal seguente:***
	"iii) al 130 % della singola esposizione se l'esposizione è un'esposizione relativa al finanziamento di un progetto nella fase preoperativa;";

Or. en

Emendamento 102
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
	"Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma, lettera a), non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un'impresa di investimento, un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione.";

Or. en

Emendamento 103

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***La*** posizione senior verso la cartolarizzazione STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 260, paragrafo 2, all'articolo 262, paragrafo 2, all'articolo 264, paragrafo 2 bis, e all'articolo 264, paragrafo 3 bis, se sono soddisfatti i seguenti requisiti:	3. ***Una*** posizione senior verso la cartolarizzazione STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 260, paragrafo 2, all'articolo 262, paragrafo 2, all'articolo 264, paragrafo 2 bis, e all'articolo 264, paragrafo 3 bis, se sono soddisfatti i seguenti requisiti ***alla data di creazione***:

Or. en

Emendamento 104
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La posizione senior verso la cartolarizzazione STS è ammissibile al trattamento di cui ***all'articolo*** 260, ***paragrafo 2***, ***all'articolo*** 262***, paragrafo 2, all'articolo 264, paragrafo 2 bis,*** e ***all'articolo*** 264***, paragrafo 3 bis,*** se sono soddisfatti i seguenti requisiti:	3. La posizione senior verso la cartolarizzazione STS è ammissibile al trattamento di cui ***agli articoli*** 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

Or. en

Emendamento 105
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La posizione senior verso la cartolarizzazione STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 260, paragrafo 2, all'articolo 262, paragrafo 2, ***all'articolo 264, paragrafo 2 bis, e all'articolo 264, paragrafo 3 bis, se sono soddisfatti i seguenti requisiti***:	3. La posizione senior verso la cartolarizzazione STS ***in bilancio*** è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 260, paragrafo 2, ***e*** all'articolo 262, paragrafo 2, ***alla data di chiusura della cartolarizzazione***:

Or. en

Emendamento 106
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per una posizione in un programma ABCP o in un'operazione ABCP:	***soppresso***

Or. en

Emendamento 107
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per una posizione in ***un***	a) per una posizione in un'operazione

programma ABCP o in un'operazione ABCP:	ABCP:

Or. en

Emendamento 108
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 109
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 1;	***i)*** i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 110
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***alla data di creazione e successivamente su base continuativa,*** il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	c) il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:

Or. en

Emendamento 111
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa***, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior ***è determinato come segue***:	c) alla data di creazione, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior ***è conforme a***:

Or. en

Emendamento 112
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa***, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	c) alla data di creazione, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio continuo è opaco sia per le autorità di vigilanza che per i soggetti vigilati.

Emendamento 113
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 242 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa***, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	c) alla data di creazione, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:

Or. en

Emendamento 114
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa***, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	***ii)*** alla data di creazione, il punto di attacco ***A*** della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:

Or. en

Emendamento 115
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= ***1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure***	***1) se la cartolarizzazione prevede un ammortamento sequenziale dei segmenti,*** A >= ***(EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL)*** ***2) altrimenti: A >= 1,4 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL);***

Or. en

Emendamento 116
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera c – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= ***1,5*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure	A >= ***1,1*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure

Or. en

Emendamento 117
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera c – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

A >= ***1,5 * K_A***, quando si utilizza il SEC-SA ***o il SEC-ERBA***, oppure	A >= ***1,1 * K_{SA}***, quando si utilizza il SEC-SA, oppure

Or. en

Emendamento 118
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 119
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= 1,1 **** (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL)***, quando si utilizza il SEC-IRBA.	A >= 1,1 * ***K_{IRB}***, quando si utilizza il SEC-IRBA.

Or. en

Emendamento 120
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) per una posizione verso la cartolarizzazione diversa da un programma ABCP o da un'operazione ABCP:	***soppresso***

Or. en

Emendamento 121
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) per una posizione ***verso la*** cartolarizzazione diversa da un programma ABCP o da un'operazione ABCP:	***b)*** per una posizione ***nella*** cartolarizzazione diversa da un programma ABCP o da un'operazione ABCP:

Or. en

Emendamento 122
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 123
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 2;	***i)*** i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 124
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) alla data di creazione e successivamente su base continuativa, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	***soppresso***
A >= 1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure	
A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA.	

Or. en

Emendamento 125
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa***, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior ***è determinato come segue***:	f) alla data di creazione, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior ***è conforme a***:

Or. en

Emendamento 126
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa***, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	f) alla data di creazione, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio continuo è opaco sia per le autorità di vigilanza che per i soggetti vigilati.

Emendamento 127
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) alla data di creazione ***e***	f) alla data di creazione, il punto di

successivamente su base continuativa, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:

attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:

Or. en

Emendamento 128
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa***, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	***ii)*** alla data di creazione, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:

Or. en

Emendamento 129
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= ***1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure***	***1) se la cartolarizzazione prevede un ammortamento sequenziale dei segmenti;*** A >= ***(EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL)*** ***2) altrimenti:*** ***A >= 1,4 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale +***

UL).

Or. en

Emendamento 130
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= ***1,5*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA ***o il SEC-ERBA***, oppure	A >= ***1,1*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA, oppure

Or. en

Emendamento 131
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera f – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 132
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera f – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= 1,1 **** (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL)***, quando si utilizza il SEC-IRBA.	A >= 1,1 * K_{IRB}, quando si utilizza il SEC-IRBA.

Or. en

Emendamento 133
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259, paragrafo 1 ter, all'articolo 261, paragrafo 1 ter, all'articolo 263, paragrafo 2 bis, e all'articolo 263, paragrafo 3 bis, se alla data di creazione e successivamente su base continuativa sono soddisfatti i seguenti requisiti:	***soppresso***
a) per le cartolarizzazioni in bilancio:	
1) il requisito di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 e i requisiti di cui al regolamento delegato (UE) 2024/920 della Commissione;	
2) i requisiti di cui all'articolo 26 sexies, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/2402;	
3) il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	
A >= 1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure	
A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio	

cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA;

4) il requisito di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;

5) la posizione non è una posizione dell'investitore;

b) per un programma ABCP o un'operazione ABCP:

1) i requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 17, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

2) il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:

A >= 1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure

A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA;

3) i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;

4) la posizione non è una posizione dell'investitore;

c) per le cartolarizzazioni tradizionali non ABCP:

1) i requisiti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402;

2) il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:

A >= 1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure

A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA;

3) il requisito di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento; la posizione non è una

posizione dell'investitore.

Or. en

Emendamento 134
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259, paragrafo 1 ter, all'articolo 261, paragrafo 1 ter, all'articolo 263, paragrafo 2 bis, e all'articolo 263, paragrafo 3 bis, se alla data di creazione e successivamente su base continuativa sono soddisfatti i seguenti requisiti:	***soppresso***
a) per le cartolarizzazioni in bilancio:	
1) il requisito di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 e i requisiti di cui al regolamento delegato (UE) 2024/920 della Commissione;	
2) i requisiti di cui all'articolo 26 sexies, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/2402;	
3) il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	
A >= 1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure	
A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA;	
4) il requisito di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a), del presente	

regolamento;

5) la posizione non è una posizione dell'investitore;

b) per un programma ABCP o un'operazione ABCP:

1) i requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 17, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;

2) il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:

A >= 1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure

A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA;

3) i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;

4) la posizione non è una posizione dell'investitore;

c) per le cartolarizzazioni tradizionali non ABCP:

1) i requisiti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402;

2) il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:

A >= 1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure

A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA;

3) il requisito di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento; la posizione non è una posizione dell'investitore.

Or. en

Emendamento 135
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259, paragrafo 1 ter, all'articolo 261, paragrafo 1 ter, ***all'articolo 263, paragrafo 2 bis, e all'articolo 263, paragrafo 3 bis,*** se alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa*** sono soddisfatti i seguenti requisiti:	4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259, paragrafo 1 ter, ***e*** all'articolo 261, paragrafo 1 ter, ***laddove la cartolarizzazione sia una cartolarizzazione tradizionale, ivi incluse le posizioni ABCP, oppure una cartolarizzazione sintetica*** se alla data di creazione sono soddisfatti i seguenti requisiti:

Or. en

Motivazione

Soppressione del testo "su base continuativa" al fine di evitare la volatilità dei requisiti patrimoniali.

Emendamento 136
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259, paragrafo 1 ter, all'articolo 261, paragrafo 1 ter, all'articolo 263, paragrafo 2 bis, e	4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259, paragrafo 1 ter, all'articolo 261, paragrafo 1 ter, all'articolo 263, paragrafo 2 bis, e

all'articolo 263, paragrafo 3 bis, se ***alla data di creazione e successivamente su base continuativa*** sono soddisfatti i seguenti requisiti:	all'articolo 263, paragrafo 3 bis, se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

Or. en

Emendamento 137
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259, paragrafo 1 ter, all'articolo 261, paragrafo 1 ter, ***all'articolo 263, paragrafo 2 bis, e all'articolo 263, paragrafo 3 bis***, se alla data di ***creazione e successivamente su base continuativa*** sono soddisfatti i seguenti requisiti:	4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259, paragrafo 1 ter, ***e*** all'articolo 261, paragrafo 1 ter, se alla data di ***chiusura della cartolarizzazione*** sono soddisfatti i seguenti requisiti:

Or. en

Emendamento 138
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259,	4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259,

paragrafo 1 ter, all'articolo 261, paragrafo 1 ter, all'articolo 263, paragrafo 2 bis, e all'articolo 263, paragrafo 3 bis, se alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa*** sono soddisfatti i seguenti requisiti:	paragrafo 1 ter, all'articolo 261, paragrafo 1 ter, all'articolo 263, paragrafo 2 bis, e all'articolo 263, paragrafo 3 bis, se alla data di creazione sono soddisfatti i seguenti requisiti:

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio continuo è opaco sia per le autorità di vigilanza che per i soggetti vigilati.

Emendamento 139
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259, paragrafo 1 ter, all'articolo 261, paragrafo 1 ter, all'articolo 263, paragrafo 2 bis, e all'articolo 263, paragrafo 3 bis, se alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa*** sono soddisfatti i seguenti requisiti:	4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259, paragrafo 1 ter, all'articolo 261, paragrafo 1 ter, all'articolo 263, paragrafo 2 bis, e all'articolo 263, paragrafo 3 bis, se alla data di creazione sono soddisfatti i seguenti requisiti:

Or. en

Emendamento 140
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) i requisiti di cui all'articolo 26 sexies, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/2402;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 141
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) i requisiti di cui all'articolo 26 sexies, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/2402;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 142
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) i requisiti di cui all'articolo 26 sexies, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/2402;	2) i requisiti di cui all'articolo 26 sexies, ***paragrafo*** 8, ***lettere a), b), c), o lettera a bis), punti ii) e iii), e all'articolo 26 sexies,*** paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/2402;

Or. en

Emendamento 143

Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) i requisiti di cui all'articolo 26 sexies, paragrafi 8***,*** 9 ***e 10***, del regolamento (UE) 2017/2402;	2) i requisiti di cui all'articolo 26 sexies, paragrafi 8 ***e*** 9, del regolamento (UE) 2017/2402;

Or. en

Emendamento 144
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 3 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= ***1,5*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure	A >= ***1,1*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure

Or. en

Emendamento 145
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 3 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= ***1,5 * K_A***, quando si utilizza il SEC-SA ***o il SEC-ERBA***, oppure	A >= ***1,1 * K_{SA}***, quando si utilizza il SEC-SA, oppure

Or. en

Emendamento 146
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 3 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= ***1,5*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA ***o il SEC-ERBA***, oppure	A >= ***1,1*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA, oppure

Or. en

Emendamento 147
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 3 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= 1,1 * ***(EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL)***, quando si utilizza il SEC-IRBA;	A >= 1,1 * K_{IRB}, quando si utilizza il SEC-IRBA;

Or. en

Emendamento 148
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4) il requisito di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;	4) il requisito di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento ***è considerato soddisfatto***;

Or. en

Emendamento 149
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) la posizione non è una posizione dell'investitore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 150
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) la posizione non è una posizione dell'investitore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 151
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) la posizione non è una posizione dell'investitore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 152
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per un programma ABCP o un'operazione ABCP:	***soppresso***
1) i requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 17, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;	
2) il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	
A >= 1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure	
A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA;	
3) i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;	
4) la posizione non è una posizione dell'investitore;	

Or. en

Emendamento 153
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) i requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 17, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 154
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue: ***A >= 1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure*** ***A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA;***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 155
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera b – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= ***1,5*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure	A >= ***1,1*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure

Or. en

Emendamento 156
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera b – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= 1,1 * ***(EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL)***, quando si utilizza il SEC-IRBA;	A >= 1,1 * $\boldsymbol{K_{IRB}}$, quando si utilizza il SEC-IRBA;

Or. en

Emendamento 157
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) la posizione non è una posizione dell'investitore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 158
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per le cartolarizzazioni tradizionali non ABCP:	***soppresso***
1) i requisiti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402;	
2) il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	
A >= 1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure	
A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA;	
3) il requisito di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento; la posizione non è una posizione dell'investitore.	

Or. en

Emendamento 159
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera c – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= ***1,5*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure	A >= ***1,1*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure

Or. en

Emendamento 160
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera c – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= 1,1 * ***(EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL)***, quando si utilizza il SEC-IRBA;	A >= 1,1 * K_{IRB}, quando si utilizza il SEC-IRBA;

Or. en

Emendamento 161
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – punto 4 – lettera c – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) il requisito di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;	3) il requisito di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;
la posizione non è una posizione dell'investitore.	

Or. en

Emendamento 162
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, la durata media ponderata (WAL) del portafoglio di riferimento iniziale è	***soppresso***

calcolata mediante ponderazione temporale, fino alla scadenza attesa dell'operazione, solo per i rimborsi degli importi del capitale delle esposizioni cartolarizzate, senza tenere conto di eventuali pagamenti relativi a commissioni o interessi a carico dei debitori delle esposizioni cartolarizzate e, nel caso di cartolarizzazioni sintetiche, senza tenere conto delle ipotesi di rimborso anticipato. Per un'operazione con un periodo di ricostituzione, la WAL è pari alla somma tra il periodo di ricostituzione residuo e la durata residua media ponderata del portafoglio di riferimento misurata a partire dalla fine di tale periodo di ricostituzione. La WAL non è superiore a cinque anni.

Or. en

Emendamento 163
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
*5. Ai fini **dei paragrafi** 3 **e 4**,*	5. *Ai fini **del paragrafo** 3,*
	a) EL rappresenta la "perdita attesa su base annua". Per gli enti che non utilizzano il metodo IRB di cui all'articolo 143**, **il calcolo della "perdita attesa su base annua" dovrebbe essere effettuato in conformità dell'accantonamento per rischi previsto dal sistema contabile applicabile;
la durata media ponderata (WAL) del portafoglio di riferimento iniziale è calcolata mediante ponderazione temporale, fino alla scadenza attesa dell'operazione, solo per i rimborsi degli importi del capitale delle esposizioni	***b)*** la durata media ponderata (WAL) del portafoglio di riferimento iniziale è calcolata mediante ponderazione temporale, fino alla scadenza attesa dell'operazione, solo per i rimborsi degli importi del capitale delle esposizioni

cartolarizzate, senza tenere conto di eventuali pagamenti relativi a commissioni o interessi a carico dei debitori delle esposizioni cartolarizzate e, nel caso di cartolarizzazioni sintetiche, senza tenere conto delle ipotesi di rimborso anticipato. Per un'operazione con un periodo di ricostituzione, la WAL è pari alla somma tra il periodo di ricostituzione residuo e la durata residua media ponderata del portafoglio di riferimento misurata a partire dalla fine di tale periodo di ricostituzione. La WAL non è superiore a cinque anni.

cartolarizzate, senza tenere conto di eventuali pagamenti relativi a commissioni o interessi a carico dei debitori delle esposizioni cartolarizzate e, nel caso di cartolarizzazioni sintetiche, senza tenere conto delle ipotesi di rimborso anticipato. Per un'operazione con un periodo di ricostituzione, la WAL è pari alla somma tra il periodo di ricostituzione residuo e la durata residua media ponderata del portafoglio di riferimento misurata a partire dalla fine di tale periodo di ricostituzione. La WAL non è superiore a cinque anni.

Or. en

Emendamento 164
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Ai fini dei paragrafi 3 e 4,*** la durata media ponderata (WAL) del portafoglio di riferimento iniziale è calcolata mediante ponderazione temporale, fino alla scadenza attesa dell'operazione, solo per i rimborsi degli importi del capitale delle esposizioni cartolarizzate, senza tenere conto di eventuali pagamenti relativi a commissioni o interessi a carico dei debitori delle esposizioni cartolarizzate e, nel caso di cartolarizzazioni sintetiche, senza tenere conto delle ipotesi di rimborso anticipato. Per un'operazione con un periodo di ricostituzione, la WAL è pari alla somma tra il periodo di ricostituzione residuo e la durata residua media ponderata del portafoglio di riferimento misurata a partire dalla fine di tale periodo di ricostituzione. La WAL non è superiore a cinque anni.	5. La durata media ponderata (WAL) del portafoglio di riferimento iniziale è calcolata mediante ponderazione temporale, fino alla scadenza attesa dell'operazione, solo per i rimborsi degli importi del capitale delle esposizioni cartolarizzate, senza tenere conto di eventuali pagamenti relativi a commissioni o interessi a carico dei debitori delle esposizioni cartolarizzate e, nel caso di cartolarizzazioni sintetiche, senza tenere conto delle ipotesi di rimborso anticipato. ***A tal fine, la durata attesa dell'operazione è determinata sulla base della più ampia durata del segmento (MT) di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione nell'operazione, senza tener conto del fattore minimo e massimo di cui all'articolo 257, paragrafo 2.*** Per un'operazione con un periodo di ricostituzione, la WAL è pari alla somma

tra il periodo di ricostituzione residuo e la durata residua media ponderata del portafoglio di riferimento misurata a partire dalla fine di tale periodo di ricostituzione. La WAL non è superiore a cinque anni.

Or. en

Emendamento 165
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini ***dei paragrafi*** 3 ***e 4***, la durata media ponderata (WAL) del portafoglio di riferimento iniziale è calcolata mediante ponderazione temporale, fino alla scadenza attesa dell'operazione, solo per i rimborsi degli importi del capitale delle esposizioni cartolarizzate, senza tenere conto di eventuali pagamenti relativi a commissioni o interessi a carico dei debitori delle esposizioni cartolarizzate e, nel caso di cartolarizzazioni sintetiche, senza tenere conto delle ipotesi di rimborso anticipato. Per un'operazione con un periodo di ricostituzione, la WAL è pari alla somma tra il periodo di ricostituzione residuo e la durata residua media ponderata del portafoglio di riferimento misurata a partire dalla fine di tale periodo di ricostituzione. La WAL non è superiore a cinque anni.	5. Ai fini ***del paragrafo*** 3, la durata media ponderata (WAL) del portafoglio di riferimento iniziale è calcolata mediante ponderazione temporale, fino alla scadenza attesa dell'operazione, solo per i rimborsi degli importi del capitale delle esposizioni cartolarizzate, senza tenere conto di eventuali pagamenti relativi a commissioni o interessi a carico dei debitori delle esposizioni cartolarizzate e, nel caso di cartolarizzazioni sintetiche, senza tenere conto delle ipotesi di rimborso anticipato. Per un'operazione con un periodo di ricostituzione, la WAL è pari alla somma tra il periodo di ricostituzione residuo e la durata residua media ponderata del portafoglio di riferimento misurata a partire dalla fine di tale periodo di ricostituzione. La WAL non è superiore a cinque anni.

Or. en

Emendamento 166
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 244 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre all'ente cedente, caso per caso, di trasferire a terzi un importo ponderato delle perdite inattese superiore al 50 % di cui a tale paragrafo o di sollevare obiezioni in merito al trasferimento significativo del rischio di credito. Le misure di cui al presente paragrafo possono essere imposte per far fronte alle carenze nella gestione dei sistemi e dei controlli o ad altre inadempienze sul piano della governance interna dell'ente cedente, compreso il mancato completamento dei piani di azioni correttive a seguito di revisioni prudenziali o qualora l'autorità competente ritenga che il trasferimento del rischio di credito a norma del paragrafo 2 sia insufficiente per far fronte a talune caratteristiche particolari o complesse della cartolarizzazione o che comporti un alleggerimento ***sproporzionato*** dei requisiti patrimoniali.	3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre all'ente cedente, caso per caso, di trasferire a terzi un importo ponderato delle perdite inattese superiore al 50 % di cui a tale paragrafo o di sollevare obiezioni in merito al trasferimento significativo del rischio di credito. Le misure di cui al presente paragrafo possono essere imposte per far fronte alle carenze nella gestione dei sistemi e dei controlli o ad altre inadempienze sul piano della governance interna dell'ente cedente, compreso il mancato completamento dei piani di azioni correttive a seguito di revisioni prudenziali o qualora l'autorità competente ritenga che il trasferimento del rischio di credito a norma del paragrafo 2 sia insufficiente per far fronte a talune caratteristiche particolari o complesse della cartolarizzazione o che comporti un alleggerimento dei requisiti patrimoniali ***non giustificato da un trasferimento commisurato del rischio di credito a terzi***.

Or. en

Emendamento 167
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 244 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre all'ente cedente, caso per caso, di trasferire a terzi	3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre all'ente cedente, caso per caso, di trasferire a terzi

un importo ponderato delle perdite inattese superiore al 50 % di cui a tale paragrafo o di sollevare obiezioni in merito al trasferimento significativo del rischio di credito. Le misure di cui al presente paragrafo possono essere imposte per far fronte alle carenze nella gestione dei sistemi e dei controlli o ad altre inadempienze sul piano della governance interna dell'ente cedente, compreso il mancato completamento dei piani di azioni correttive a seguito di revisioni prudenziali o qualora l'autorità competente ritenga che il trasferimento del rischio di credito a norma del paragrafo 2 sia insufficiente per far fronte a talune caratteristiche particolari o complesse della cartolarizzazione o che comporti un alleggerimento ***sproporzionato*** dei requisiti patrimoniali.

un importo ponderato delle perdite inattese superiore al 50 % di cui a tale paragrafo o di sollevare obiezioni in merito al trasferimento significativo del rischio di credito. Le misure di cui al presente paragrafo possono essere imposte per far fronte alle carenze nella gestione dei sistemi e dei controlli o ad altre inadempienze sul piano della governance interna dell'ente cedente, compreso il mancato completamento dei piani di azioni correttive a seguito di revisioni prudenziali o qualora l'autorità competente ritenga che il trasferimento del rischio di credito a norma del paragrafo 2 sia insufficiente per far fronte a talune caratteristiche particolari o complesse della cartolarizzazione o che comporti un alleggerimento dei requisiti patrimoniali ***non giustificato da un trasferimento commisurato del rischio di credito a terzi***.

Or. en

Emendamento 168
Ralf Seekatz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 244 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre all'ente cedente, ***caso per caso***, di trasferire a terzi un importo ponderato delle perdite inattese superiore al 50 % di cui a tale paragrafo o di sollevare obiezioni in merito al trasferimento significativo del rischio di credito. Le misure di cui al presente paragrafo possono essere imposte per far fronte alle carenze nella gestione dei sistemi e dei controlli o ad altre inadempienze sul piano della governance interna dell'ente cedente, compreso il	3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre all'ente cedente, ***in casi eccezionali***, di trasferire a terzi un importo ponderato delle perdite inattese superiore al 50 % di cui a tale paragrafo o di sollevare obiezioni in merito al trasferimento significativo del rischio di credito. Le misure di cui al presente paragrafo possono essere imposte per far fronte alle carenze nella gestione dei sistemi e dei controlli o ad altre inadempienze sul piano della governance interna dell'ente cedente, compreso il

mancato completamento dei piani di azioni correttive a seguito di revisioni prudenziali o qualora l'autorità competente ritenga che il trasferimento del rischio di credito a norma del paragrafo 2 sia insufficiente per far fronte a talune caratteristiche particolari o complesse della cartolarizzazione o che comporti un alleggerimento sproporzionato dei requisiti patrimoniali.	mancato completamento dei piani di azioni correttive a seguito di revisioni prudenziali o qualora l'autorità competente ritenga che il trasferimento del rischio di credito a norma del paragrafo 2 sia insufficiente per far fronte a talune caratteristiche particolari o complesse della cartolarizzazione o che comporti un alleggerimento sproporzionato dei requisiti patrimoniali.

Or. en

Emendamento 169
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 244 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le condizioni per il trasferimento significativo del rischio di credito di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte al momento della creazione della cartolarizzazione considerando l'intera durata dell'operazione sia in presenza di scenari di base che di scenari di stress, purché non si apportino modifiche strutturali all'operazione dopo la creazione. I requisiti di cui al paragrafo 4 sono soddisfatti ***su base continuativa***. L'ente cedente trasmette un'autovalutazione all'autorità competente per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per l'effettivo e, ove applicabile, significativo trasferimento del rischio di credito di cui ai paragrafi da 1 a 4.	5. Le condizioni per il trasferimento significativo del rischio di credito di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte al momento della creazione della cartolarizzazione considerando l'intera durata dell'operazione sia in presenza di scenari di base che di scenari di stress, purché non si apportino modifiche strutturali all'operazione dopo la creazione. I requisiti di cui al paragrafo 4 sono soddisfatti ***alla data di creazione***. L'ente cedente trasmette un'autovalutazione all'autorità competente per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per l'effettivo e, ove applicabile, significativo trasferimento del rischio di credito di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio continuo è opaco sia per il supervisore che per il soggetto vigilato.

Emendamento 170
Ralf Seekatz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 244 – paragrafo 7– comma 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le condizioni per soddisfare il requisito di trasferimento significativo del rischio di credito di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 245, paragrafo 2, ***in particolare***:	a) le condizioni per soddisfare il requisito di trasferimento significativo del rischio di credito di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 245, paragrafo 2, ***per quanto concerne***:

Or. en

Emendamento 171
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 244 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) il calcolo delle perdite attese lungo tutta la vita delle esposizioni sottostanti e la loro assegnazione ai fini del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 245, paragrafo 2;	1) il calcolo delle perdite attese lungo tutta la vita delle esposizioni sottostanti e la loro assegnazione ***ai segmenti della cartolarizzazione*** ai fini del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 245, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 172
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 244 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) i principi di alto livello applicabili alla procedura di riesame e valutazione delle condizioni per soddisfare il requisito di trasferimento del rischio di credito conformemente all'articolo 244, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 245, paragrafi da 1 a 4***, e i principi di alto livello applicabili per determinare l'ammissibilità di talune cartolarizzazioni alla procedura di valutazione semplificata accelerata di cui all'articolo 244, paragrafo 6, e all'articolo 245, paragrafo 6***;	e) i principi di alto livello applicabili alla procedura di riesame e valutazione delle condizioni per soddisfare il requisito di trasferimento del rischio di credito conformemente all'articolo 244, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 245, paragrafi da 1 a 4;

Or. en

Emendamento 173
Ralf Seekatz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 245 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252 se ***è soddisfatta una delle*** seguenti condizioni:	1. L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252 se ***sono soddisfatte tutte le*** seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 174
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 245 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:	1. L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni sottostanti ***che non danno luogo a importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte come specificato nella parte terza, titolo II, capo 6 del presente regolamento,*** conformemente agli articoli 251 e 252 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 175
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 245 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:	1. L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni sottostanti ***che non danno luogo a importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte come specificato nella parte terza, titolo II, capo 6 del presente regolamento,*** conformemente agli articoli 251 e 252 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 176
Ralf Seekatz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 245 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre all'ente cedente, ***caso per caso***, di trasferire a terzi un importo ponderato delle perdite inattese superiore al 50 % di cui a tale paragrafo o di sollevare obiezioni in merito al trasferimento significativo del rischio. Le autorità competenti possono imporre le misure di cui al presente paragrafo se necessarie per far fronte alle carenze nella gestione dei sistemi e dei controlli o ad altre inadempienze sul piano della governance interna dell'ente cedente, compreso il mancato completamento dei piani di azioni correttive a seguito di revisioni prudenziali o qualora le stesse autorità competenti ritengano che il trasferimento del rischio di credito a norma del paragrafo 2 sia insufficiente per far fronte a talune caratteristiche particolari o complesse della cartolarizzazione o che comporti un alleggerimento sproporzionato dei requisiti patrimoniali.	3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre all'ente cedente, ***in casi eccezionali***, di trasferire a terzi un importo ponderato delle perdite inattese superiore al 50 % di cui a tale paragrafo o di sollevare obiezioni in merito al trasferimento significativo del rischio. Le autorità competenti possono imporre le misure di cui al presente paragrafo se necessarie per far fronte alle carenze nella gestione dei sistemi e dei controlli o ad altre inadempienze sul piano della governance interna dell'ente cedente, compreso il mancato completamento dei piani di azioni correttive a seguito di revisioni prudenziali o qualora le stesse autorità competenti ritengano che il trasferimento del rischio di credito a norma del paragrafo 2 sia insufficiente per far fronte a talune caratteristiche particolari o complesse della cartolarizzazione o che comporti un alleggerimento sproporzionato dei requisiti patrimoniali.

Or. en

Emendamento 177
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 245 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre all'ente cedente, caso per caso, di trasferire a terzi un importo ponderato delle perdite inattese superiore al 50 % di cui a tale paragrafo o di sollevare obiezioni in merito al trasferimento significativo del rischio. Le autorità competenti possono imporre le misure di cui al presente paragrafo se necessarie per far fronte alle carenze nella gestione dei sistemi e dei controlli o ad altre inadempienze sul piano della governance interna dell'ente cedente, compreso il mancato completamento dei piani di azioni correttive a seguito di revisioni prudenziali o qualora le stesse autorità competenti ritengano che il trasferimento del rischio di credito a norma del paragrafo 2 sia insufficiente per far fronte a talune caratteristiche particolari o complesse della cartolarizzazione o che comporti un alleggerimento ***sproporzionato*** dei requisiti patrimoniali.	3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre all'ente cedente, caso per caso, di trasferire a terzi un importo ponderato delle perdite inattese superiore al 50 % di cui a tale paragrafo o di sollevare obiezioni in merito al trasferimento significativo del rischio. Le autorità competenti possono imporre le misure di cui al presente paragrafo se necessarie per far fronte alle carenze nella gestione dei sistemi e dei controlli o ad altre inadempienze sul piano della governance interna dell'ente cedente, compreso il mancato completamento dei piani di azioni correttive a seguito di revisioni prudenziali o qualora le stesse autorità competenti ritengano che il trasferimento del rischio di credito a norma del paragrafo 2 sia insufficiente per far fronte a talune caratteristiche particolari o complesse della cartolarizzazione o che comporti un alleggerimento dei requisiti patrimoniali ***non giustificato da un trasferimento commisurato del rischio di credito a terzi***.

Or. en

Emendamento 178
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 245 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre all'ente cedente, caso per caso, di trasferire a terzi un importo ponderato delle perdite inattese superiore al 50 % di cui a tale paragrafo o di sollevare obiezioni in merito al trasferimento significativo del rischio. Le autorità competenti possono imporre le misure di cui al presente paragrafo se	3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre all'ente cedente, caso per caso, di trasferire a terzi un importo ponderato delle perdite inattese superiore al 50 % di cui a tale paragrafo o di sollevare obiezioni in merito al trasferimento significativo del rischio. Le autorità competenti possono imporre le misure di cui al presente paragrafo se

necessarie per far fronte alle carenze nella gestione dei sistemi e dei controlli o ad altre inadempienze sul piano della governance interna dell'ente cedente, compreso il mancato completamento dei piani di azioni correttive a seguito di revisioni prudenziali o qualora le stesse autorità competenti ritengano che il trasferimento del rischio di credito a norma del paragrafo 2 sia insufficiente per far fronte a talune caratteristiche particolari o complesse della cartolarizzazione o che comporti un alleggerimento ***sproporzionato*** dei requisiti patrimoniali.	necessarie per far fronte alle carenze nella gestione dei sistemi e dei controlli o ad altre inadempienze sul piano della governance interna dell'ente cedente, compreso il mancato completamento dei piani di azioni correttive a seguito di revisioni prudenziali o qualora le stesse autorità competenti ritengano che il trasferimento del rischio di credito a norma del paragrafo 2 sia insufficiente per far fronte a talune caratteristiche particolari o complesse della cartolarizzazione o che comporti un alleggerimento dei requisiti patrimoniali ***non giustificato da un trasferimento commisurato del rischio di credito a terzi***.

Or. en

Emendamento 179
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 245 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le condizioni per il trasferimento significativo del rischio di credito di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte al momento della creazione della cartolarizzazione considerando l'intera durata dell'operazione sia in presenza di scenari di base che di scenari di stress, purché non si apportino modifiche strutturali all'operazione dopo la creazione. I requisiti di cui al paragrafo 4 sono soddisfatti ***su base continuativa***. L'ente cedente trasmette un'autovalutazione all'autorità competente per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per l'effettivo e, ove applicabile, significativo trasferimento del rischio di credito di cui ai paragrafi da 1 a 4.	5. Le condizioni per il trasferimento significativo del rischio di credito di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte al momento della creazione della cartolarizzazione considerando l'intera durata dell'operazione sia in presenza di scenari di base che di scenari di stress, purché non si apportino modifiche strutturali all'operazione dopo la creazione. I requisiti di cui al paragrafo 4 sono soddisfatti ***alla data di creazione***. L'ente cedente trasmette un'autovalutazione all'autorità competente per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per l'effettivo e, ove applicabile, significativo trasferimento del rischio di credito di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Emendamento 180
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 245 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 245 bis
	Utilizzo dell'alleggerimento dei requisiti patrimoniali
	1. Gli enti cedenti che beneficiano dell'alleggerimento dei requisiti patrimoniali a norma del presente capo riferiscono alle autorità competenti in merito all'utilizzo di tale alleggerimento, compreso il suo impatto sui nuovi accreditamenti, in particolare per quanto riguarda i prestiti alle società non finanziarie e alle famiglie. Tale segnalazione è suddivisa per classi di esposizioni di cui all'articolo 112 del presente regolamento e comprende informazioni sulle condizioni dell'offerta di credito, compresi i tassi di interesse, le scadenze, i requisiti in materia di garanzia e altre condizioni di prestito pertinenti.
	2. Ai fini del paragrafo 1, i prestiti sono misurati con riferimento agli accreditamenti, calcolati come prestiti lordi alle società non finanziarie e alle famiglie al netto dei rimborsi dei prestiti in essere durante un periodo di riferimento, esclusi gli effetti della cartolarizzazione, delle cessioni del credito e di altre operazioni non creditizie.
	3. La valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata confrontando l'accreditamento netto durante un periodo di riferimento precedente l'operazione in questione (il

primo periodo di riferimento) con l'accreditamento netto durante un periodo di riferimento successivo all'operazione in questione (il secondo periodo di riferimento).

L'accreditamento netto di riferimento corrisponde all'importo minimo dell'accreditamento netto che l'ente cedente è tenuto a superare durante il secondo periodo di riferimento, come specificato nel paragrafo seguente.

I periodi di riferimento di cui al primo comma sono calibrati in modo da garantire la rappresentatività dell'attività creditizia ed evitare la consegna anticipata.

4. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 3, l'accreditamento netto di riferimento è determinato come segue:

a) per gli enti cedenti che segnalano gli accreditamenti positivi o nulli durante il primo periodo di riferimento, gli accreditamenti di riferimento sono pari agli accreditamenti registrati durante il primo periodo di riferimento;

b) per gli enti cedenti che segnalano accreditamenti negativi durante il primo periodo di riferimento, gli accreditamenti di riferimento sono determinati in modo da richiedere un aumento di (α) rispetto agli accreditamenti registrati durante il primo periodo.

5. Il mancato rispetto dell'indice di riferimento di cui al paragrafo 4 impedisce il riconoscimento dell'alleggerimento dei requisiti patrimoniali per le operazioni future dell'ente cedente ed è preso in considerazione dalle autorità competenti ai fini degli articoli 104 e 104 bis della direttiva 2013/36/UE, in particolare dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere g), h) e i).

Fatte salve le altre misure di vigilanza di cui ai suddetti articoli, tale inosservanza comporta restrizioni o divieti di

distribuzione o di pagamento di interessi agli azionisti o ai detentori di strumenti aggiuntivi di classe 1, limitazioni della remunerazione variabile e obblighi di utilizzare gli utili netti per rafforzare i fondi propri.

6. L'Autorità bancaria europea elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano gli indicatori, gli indici di riferimento e le metodologie da utilizzare per la valutazione di cui ai paragrafi da 1 a 4, compresi i parametri per l'accreditamento netto, la calibrazione dell'indice di riferimento di cui al paragrafo 4 e i periodi di riferimento appropriati.

L'Autorità bancaria europea presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il … [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. La Commissione tiene debitamente conto delle valutazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 nel contesto della revisione del presente regolamento di cui all'articolo 506 quinquies.

Or. en

Emendamento 181
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 248 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera b). Tale fattore di conversione è pari al 100 %, salvo nel caso di anticipi per cassa. Per determinare il valore dell'esposizione della parte inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione ***dello 0*** % all'importo nominale di una linea di liquidità ***che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti***;	b) il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera b). Tale fattore di conversione è pari al 100 %, salvo nel caso di anticipi per cassa ***ai sensi dell'articolo 242***. Per determinare il valore dell'esposizione della parte inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione ***del 10*** % all'importo nominale di una linea di liquidità

Or. en

Emendamento 182
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 248 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera b). Tale fattore di conversione è pari al ***100*** %, salvo nel caso di anticipi per cassa. Per determinare il valore dell'esposizione della parte	b) il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera b). Tale fattore di conversione è pari al ***40*** %, salvo nel caso di anticipi per cassa. Per determinare il valore dell'esposizione della parte

inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione dello 0 % all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti;

inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione dello 0 % all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti;

Or. en

Emendamento 183
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 248 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera b). Tale fattore di conversione è pari al 100 %, salvo nel caso di anticipi per cassa. Per determinare il valore dell'esposizione della parte inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione dello 0 % all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti;	b) il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera b). Tale fattore di conversione è pari al 100 %, salvo nel caso di ***linee di credito senior che finanziano attività dei clienti e*** anticipi per cassa***. Il fattore di conversione è pari al 40 % nel caso di linee di credito senior che finanziano attività dei clienti, sia tramite linee senior verso programmi ABCP o operazioni ABCP, sia tramite linee senior verso operazioni di warehousing***. Per determinare il valore dell'esposizione della parte inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione dello 0 % all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità

	rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti;
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Gli attuali fattori di conversione del credito (CCF) di cui all'articolo 248 "Valore dell'esposizione" limitano l'offerta da parte delle banche di linee di credito per cartolarizzazioni private e linee impegnate non utilizzate necessarie per la fase di warehousing in vista dell'emissione pubblica di ABS. Proponiamo di ridurre dal 100 % a un massimo del 40 % il CCF applicabile alle linee impegnate non utilizzate, in coerenza con le linee di credito concesse alle imprese, come le linee di credito revolving, limitatamente al finanziamento senior di attività dei clienti, tramite linee ABCP o linee di credito per la fase di warehousing.

Emendamento 184
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 248 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera b). Tale fattore di conversione è pari al 100 %, salvo nel caso di anticipi per cassa. Per determinare il valore dell'esposizione della parte inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione dello 0 % all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile	b) il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera b). Tale fattore di conversione è pari al 100 %, salvo nel caso di anticipi per cassa. Per determinare il valore dell'esposizione della parte inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione ***del 40 % all'importo nominale di una linea di liquidità. Può essere applicato un***

incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti;	***fattore di conversione dello 0*** % all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti;

Or. en

Emendamento 185
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 249 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	5 bis) L'articolo 249, paragrafo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera ***g***), è assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta corrispondente a una classe di merito di credito 2 o superiore nel momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta ***e, attualmente, corrispondente a una classe di merito di credito 3 o superiore***.	***"***3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera ***f bis***), è assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta corrispondente a una classe di merito di credito 2 o superiore nel momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta.***";***

Or. en

Emendamento 186
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) l'articolo 259 è così modificato:	***soppresso***
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:	
"Nell'ambito del SEC-IRBA, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato conformemente all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue:";	
b) il testo "dove:	
p = max 0,3; (A + B*(1/N) + C*KIRB + D*LGD + E*MT)]"	
è sostituito dal seguente:	
"dove:	
p = min (1, max [0,3; 0,7 *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per un'esposizione del cedente o del promotore su una posizione verso la cartolarizzazione senior, oppure	
p = min (1, max [0,3; 1 *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per le altre esposizioni.";	
c) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:	
"1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	
fattore minimo = max (12 %; 15 % * K_{IRB} *12,5)	
1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 che	

soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:

fattore minimo = max (10 %; 15 % * K_{IRB} *12,5).";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Se la posizione è sostenuta da un portafoglio misto e l'ente è in grado di calcolare il K_{IRB} su almeno il 95 % degli importi delle esposizioni sottostanti conformemente all'articolo 258, paragrafo 1, lettera a), l'ente calcola il requisito patrimoniale per il portafoglio di esposizioni sottostanti come segue:

$d \cdot K_{IRB} + (1 - d)KA$";

Or. en

Emendamento 187
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) l'articolo 259 è così modificato:	***soppresso***
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:	
"Nell'ambito del SEC-IRBA, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato conformemente all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue:";	
b) il testo "dove:	
$p = max\ 0,3; (A + B*(1/N) + C* K_{IRB} + D * LGD + E*MT)]$"	

è sostituito dal seguente:

"dove:

p = min (1, max [0,3; 0,7 *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per un'esposizione del cedente o del promotore su una posizione verso la cartolarizzazione senior, oppure

p = min (1, max [0,3; 1 *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per le altre esposizioni.";

c) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:

fattore minimo = max (12 %; 15 % * K_{IRB} *12,5)

1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:

fattore minimo = max (10 %; 15 % * K_{IRB} *12,5).";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Se la posizione è sostenuta da un portafoglio misto e l'ente è in grado di calcolare il K_{IRB} su almeno il 95 % degli importi delle esposizioni sottostanti conformemente all'articolo 258, paragrafo 1, lettera a), l'ente calcola il requisito patrimoniale per il portafoglio di esposizioni sottostanti come segue:

$d \cdot K_{IRB} + (1 - d)KA$";

Or. en

Motivazione

I fattori minimi di ponderazione del rischio rimangono semplici, trasparenti e proporzionati, al fine di preservare la sensibilità al rischio ed evitare un'indebita complessità.

Emendamento 188
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 – comma 4 – trattini 1 e 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
dove:	dove:
p = ***min (1,*** max [0,3; 0,7 *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per un'esposizione del cedente o del promotore su una posizione verso la cartolarizzazione senior,	p = max [0,3; 0,7 *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per un'esposizione del cedente o del promotore su una posizione verso la cartolarizzazione senior,
oppure	oppure
p = ***min (1,*** max [0,3; 1 *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]***)*** per le altre esposizioni.	p = max [0,3; 1*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)] per le altre esposizioni.

Or. en

Motivazione

Rimuovere il limite sul fattore p, poiché un limite riduce la sensibilità al rischio di questo parametro.

Emendamento 189
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 – comma 4 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = ***min (1,*** max [0,3; ***0,7*** *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]***)*** per	p = max [0,3; ***0,8*** *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)] per un'esposizione

un'esposizione del cedente ***o del promotore*** su una posizione verso la cartolarizzazione senior, oppure	del cedente ***a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402*** su una posizione verso la cartolarizzazione senior, oppure

Or. en

Emendamento 190
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 – comma 4 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (***1, max [0,3; 0,7*** *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per ***un'esposizione del cedente o del promotore su*** una posizione verso la cartolarizzazione senior, oppure	p = min (***0,4, max [0,2; 0,5*** *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior, oppure

Or. en

Emendamento 191
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 – comma 4 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (***1, max [0,3; 0,7*** *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per ***un'esposizione del cedente o del promotore su*** una posizione verso la cartolarizzazione senior, oppure	p = min (***0,5, max [0,25; 0,5*** *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior, oppure

Or. en

Emendamento 192
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 – comma 4 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = ***min (1,*** max [0,3; 1 *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]***)*** per le altre esposizioni.	p = max [0,3; 1 *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)] per tutte le altre esposizioni.

Or. en

Emendamento 193
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafi 1 bis e 1 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:	***soppresso***
"1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	
fattore minimo = max (12 %; 15 % * K_{IRB} *12,5)	
1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	
fattore minimo = max (10 %; 15 % * K_{IRB} *12,5).";	

Motivazione

I fattori minimi di ponderazione del rischio rimangono semplici, trasparenti e proporzionati, al fine di preservare la sensibilità al rischio ed evitare un'indebita complessità.

Emendamento 194
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafi 1 bis e 1 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:	***soppresso***
"1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	
fattore minimo = max (12 %; 15 % * K_{IRB} *12,5)	
1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	
fattore minimo = max (10 %; 15 % * K_{IRB} *12,5).";	

Or. en

Emendamento 195
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:

Or. en

Emendamento 196
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 bis – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo = max (12 %***; 15 %*** * K_{IRB} *12,5)	fattore minimo = ***min (15 %;*** max (***10 %;*** 12 % * K_{IRB} *12,5)

Or. en

Emendamento 197
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 bis – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo = max (***12 %; 15 %*** * K_{IRB} *12,5)	fattore minimo = ***min (10 %;*** max (***8 %; 8 %*** * K_{IRB} *12,5)***)**

Or. en

Emendamento 198
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 ***che soddisfa i*** criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** senior calcolato conformemente al paragrafo 1 ***e a norma dei*** criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4***, oppure per una posizione verso la cartolarizzazione tradizionale senior***, è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue: ***fattore minimo = min (8 %; max (6 %; 6 % * K_{IRB} *12,5))***

Or. en

Emendamento 199
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 ter – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo = max (***10 %; 15 % *** K_{IRB}*12,5).	fattore minimo = ***min (15 %;*** max (***8 %; 12 %*** * K_{IRB}*12,5)***)***.

Or. en

Emendamento 200
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) l'articolo 260 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 260	
Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell'ambito del SEC-IRBA	
1. Nell'ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti:	
p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente o del promotore	
p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione non senior del cedente o del promotore	
p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per le altre posizioni	
Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (7 %; 10 % *K_{IRB}*12,5).	
2. Nell'ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS conforme ai criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, è calcolato a norma dell'articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti:	
p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente, del promotore o dell'investitore	

p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione non senior del cedente o del promotore

p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per le altre posizioni

Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (5 %; 10 % * K_{IRB} *12,5).";

Or. en

Emendamento 201
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti:	***soppresso***
p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente o del promotore	
p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione non senior del cedente o del promotore	
p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per le altre posizioni	
Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (7 %; 10 % *K_{IRB}*12,5).	

Or. en

Motivazione

Rimuovere il limite sul fattore p, poiché un limite riduce la sensibilità al rischio del parametro.

Emendamento 202
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = ***min*** (***0,5,*** max ***[***0,2***; 0,3****(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)***]***) per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente ***o del promotore***	p = ***max*** (0,2***; 0,4*** *(A+B* (1/N)+C*K_{IRB} + D*LGD+ E*Mt)) per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente ***ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.***

Or. en

Emendamento 203
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (***0,5, max [***0,2***; 0,3****(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior ***del cedente o del promotore***	p = min (***0,25, max [0,1;*** 0,2*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior

Or. en

Emendamento 204

Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (***0,5, max [***0,2***; 0,3****(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente o del promotore	p = min (***0,2, max [0,5;*** 0,2*(A + B*(1/N) + C ***K_{IRB}** + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente o del promotore

Or. en

Emendamento 205
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione non senior del cedente o del promotore	***soppresso***

Or. en

Emendamento 206
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (***0,5, max [0,2; 0,5****(A + B*(1/N)	p = min (***0,25, max [0,1; 0,3****(A + B*(1/N)

+ $C*K_{IRB}$ + $D*LGD$ + $E*M_T$)]) per una posizione non senior ***del cedente o del promotore***	+ $C*K_{IRB}$ + $D*LGD$ + $E*M_T$)]) per una posizione non senior

Or. en

Emendamento 207
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = ***min (0,5,*** max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + $C*K_{IRB}$ + $D*LGD$ + $E*M_T$)]***)*** per le altre posizioni	p = ***max*** [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + $C*K_{IRB}$ + $D*LGD$ + $E*M_T$)] per le altre posizioni

Or. en

Emendamento 208
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max ***(7 %; 10 %*** *K_{IRB}*12,5).	Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = ***min (10 %;*** max (***5 %; 7 %*** *K_{IRB}*12,5)***)***.

Or. en

Emendamento 209
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max ***(7 %; 10 %*** *$*K_{IRB}$*12,5).	Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** senior = ***min (8 %;*** max (***6 %; 6 %*** * K_{IRB}*12,5)***)***.

Or. en

Emendamento 210
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = ***max (7 %; 10 % *K_{IRB}*12,5)***.	Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = ***10 %***.

Or. en

Emendamento 211
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS conforme ai criteri di cui all'articolo	***soppresso***

243, paragrafo 3, è calcolato a norma dell'articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti:

p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente, del promotore o dell'investitore

p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione non senior del cedente o del promotore

p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per le altre posizioni

Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (5 %; 10 % * K_{IRB}*12,5).

Or. en

Motivazione

Rimuovere il limite sul fattore p, poiché un limite riduce la sensibilità al rischio del parametro.

Emendamento 212
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS conforme ai criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, è calcolato a norma dell'articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti:	
p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N)	

+ C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente, del promotore o dell'investitore	
p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione non senior del cedente o del promotore	
p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per le altre posizioni	
Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (***5 %; 10 %*** *K_{IRB}*12,5).	Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica STS*** senior ***che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, oppure il fattore minimo di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione tradizionale STS senior, è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue: fattore minimo = (min 10 %;*** max (***4 %; 6 %****K_{IRB}*12,5)***)***.

Or. en

Emendamento 213
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Nell'ambito del SEC-IRBA,*** il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS conforme ai criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, ***è*** calcolato ***a norma dell'articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti***:	2. Il fattore ***minimo*** di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica STS senior*** che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, ***oppure il fattore minimo di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione tradizionale STS senior, è soggetto a un***

	fattore minimo calcolato ***come segue***: ***fattore minimo = min (6 %; max (4 %; 4 % * K_{IRB}*12,5)).***

Or. en

Emendamento 214
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS conforme ai criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, è ***calcolato a norma dell'***articolo ***259, fatte salve le modifiche seguenti:***	2. Nell'ambito del SEC-IRBA, il fattore ***minimo*** di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS conforme ai criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, è ***pari al 7 % per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente a norma dell'***articolo ***2, punto 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.***

Or. en

Emendamento 215
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per ***una posizione verso*** la cartolarizzazione STS conforme ai criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, è calcolato ***a norma dell'articolo 259, fatte salve le modifiche***	2. Nell'ambito del SEC-IRBA, il fattore ***minimo*** di ponderazione del rischio per la cartolarizzazione STS ***senior*** conforme ai criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, è ***soggetto a un fattore minimo*** calcolato ***come segue***:

seguenti:

Or. en

Emendamento 216
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente, del promotore o dell'investitore	***soppresso***

Or. en

Emendamento 217
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente, del promotore o dell'investitore	***soppresso***

Or. en

Emendamento 218
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente, del promotore o dell'investitore	***soppresso***

Or. en

Emendamento 219
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione non senior del cedente o del promotore	***soppresso***

Or. en

Emendamento 220
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una	***soppresso***

posizione non senior del cedente o del promotore

Or. en

Emendamento 221
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione non senior del cedente o del promotore	***soppresso***

Or. en

Emendamento 222
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per le altre posizioni	***soppresso***

Or. en

Emendamento 223
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per le altre posizioni	***soppresso***

Or. en

Emendamento 224
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per le altre posizioni	***soppresso***

Or. en

Emendamento 225
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (5 %; 10 % * K_{IRB}*12,5).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 226
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (5 %; 10 % * K_{IRB}*12,5).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 227
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fattore minimo ***di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior*** = max (***5 %; 10 %*** * K_{IRB}*12,5).	fattore minimo = ***min (10 %;*** max (***2 %; 7 %*** * K_{IRB}*12,5)***)***.

Or. en

Emendamento 228
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261

Testo della Commissione	*Emendamento*
11) l'articolo 261 è così modificato:	***soppresso***
a) il paragrafo 1 è così modificato:	
1) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:	
"Nell'ambito del SEC-SA, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato conformemente all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue:"	
2) il testo "p = 1 per un'esposizione verso la cartolarizzazione che non è un'esposizione verso la ricartolarizzazione" è sostituito dal seguente:	
"Per una posizione verso la cartolarizzazione che non è un'esposizione verso la ricartolarizzazione, p = 0,6 per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente o del promotore; 1 per le altre posizioni verso la cartolarizzazione.";	
b) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:	
"1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	
fattore minimo = max (12 %; 15 % *K_A*12,5).	
1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	

fattore minimo = max (10 %; 15 % * K_A*12,5).";

c) Al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del presente paragrafo, l'importo nominale delle esposizioni sottostanti in stato di default è il valore contabile delle esposizioni in stato di default meno gli importi per i quali i segmenti sono già stati svalutati per assorbire le perdite su tali esposizioni in stato di default o le perdite che sono state assorbite dal margine positivo.";

Or. en

Emendamento 229
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto 1
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ambito del SEC-SA, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato conformemente all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue:	Nell'ambito del SEC-SA, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato conformemente all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue***, in tutti i casi soggetto a un fattore minimo del 15 %***:

Or. en

Emendamento 230
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera a – punto 2
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per una posizione verso la cartolarizzazione che non è un'esposizione verso la ricartolarizzazione,	Per una posizione verso la cartolarizzazione che non è un'esposizione verso la ricartolarizzazione,
p = ***0,6*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente o del promotore	p = ***0,25*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente o del promotore ***calcolata in conformità del presente paragrafo che è:***
	i) una cartolarizzazione sintetica che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4; oppure
	ii) una cartolarizzazione tradizionale;
	p = 0,3 per le altre posizioni verso la cartolarizzazione sintetica senior;
1 per le altre posizioni verso la cartolarizzazione.	***p = 0,8*** per ***tutte*** le altre posizioni verso la cartolarizzazione.

Or. en

Emendamento 231
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera a – punto 1
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per una posizione verso la cartolarizzazione che non è un'esposizione verso la ricartolarizzazione,	Per una posizione verso la cartolarizzazione che non è un'esposizione verso la ricartolarizzazione,
p = ***0,6*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente ***o del promotore***;	p = ***0,7*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente ***a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402***;
1 per le altre posizioni verso la cartolarizzazione.	1 per le altre posizioni verso la cartolarizzazione.

Or. en

Emendamento 232
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera a – punto 1
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per una posizione verso la cartolarizzazione che non è un'esposizione verso la ricartolarizzazione**,**	Per una posizione verso la cartolarizzazione che non è un'esposizione verso la ricartolarizzazione***:***
p = 0,6 per una posizione verso la cartolarizzazione senior ***del cedente o del promotore***;	***p = 0,5 per tutte le posizioni*** verso la cartolarizzazione senior;
1 per le altre posizioni verso la cartolarizzazione.	***p*** = 1 per ***tutte*** le altre posizioni verso la cartolarizzazione.

Or. en

Emendamento 233
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafi 1 bis e 1 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:	***soppresso***
"1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	
fattore minimo = max (12 %; 15 % *K_A*12,5).	

1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:

fattore minimo = max (10 %; 15 % * K_A*12,5).";

Or. en

Emendamento 234
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:

Or. en

Emendamento 235
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 bis – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo = max (12 %***; 15 %*** *K_A*12,5).	fattore minimo = ***min (15 %;*** max (***10 %;*** 12 % *K_A*12,5).

Or. en

Emendamento 236
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 bis – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo = max (***12 %; 15 %*** ******K_A*12,5).	fattore minimo = ***min (10 %;*** max (***8 %; 8 % **** K_A *12,5)***)***.

Or. en

Emendamento 237
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 ter – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 ***che soddisfa i*** criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** senior calcolato conformemente al paragrafo 1 ***e a norma dei*** criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, ***oppure l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione tradizionale senior,*** è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:

Or. en

Emendamento 238
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 ter – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo = max (***10 %; 15 % **** K_A*12,5).	fattore minimo = ***min (15 %;*** max (***8 %; 12 % **** K_A*12,5).

Or. en

Emendamento 239
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 ter – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo = max (***10 %; 15 % **** ***K_A****12,5)**.**	fattore minimo = ***min (8 %;*** max (***6 %; 6 % **** ***K_A*** *12,5)***)***

Or. en

Emendamento 240
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"1 quater. Ai fini del calcolo del fattore minimo per una posizione verso la cartolarizzazione senior di cui al

paragrafo 1 bis e al paragrafo 1 ter, il K_A è calcolato per il portafoglio delle esposizioni sottostanti al momento della creazione della cartolarizzazione.";

Or. en

Emendamento 241
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"1 quater. Ai fini del calcolo del fattore minimo per una posizione verso la cartolarizzazione senior di cui al paragrafo 1 bis e al paragrafo 1 ter, il K_A è calcolato per il portafoglio delle esposizioni sottostanti al momento della creazione della cartolarizzazione.";

Or. en

Emendamento 242
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262

Testo della Commissione	*Emendamento*
12) l'articolo 262 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 262	
Trattamento delle cartolarizzazioni STS	

nell'ambito del SEC-SA

1. Nell'ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:

p = 0,3 per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente o del promotore

p = 0,5 per le altre esposizioni verso la cartolarizzazione

fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (7 %; 10 % * K_A*12,5).

2. Nell'ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, è calcolato a norma dell'articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:

p = 0,3 per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente, del promotore o dell'investitore

p = 0,5 per le altre esposizioni verso la cartolarizzazione

fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (5 %; 10 % * K_A*12,5).";

Or. en

Emendamento 243
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:	1. Nell'ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** STS è calcolato a norma dell'articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:

Or. en

Emendamento 244
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = 0,3 per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente ***o del promotore***	p = 0,3 per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente ***ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.***

Or. en

Emendamento 245
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = ***0,3*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior ***del cedente o del promotore***	p = ***0,2*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior

Or. en

Emendamento 246
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = ***0,3*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior ***del cedente o del promotore***	p = ***0,2*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior

Or. en

Emendamento 247
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = 0,5 per le altre ***esposizioni*** verso la cartolarizzazione	p = 0,5 per le altre ***posizioni*** verso la cartolarizzazione ***senior.***

Or. en

Emendamento 248
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione	fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = ***min (10 %;*** max (***5 %; 7 %*** *

senior = max (***7 %; 10 %*** * K_A*12,5).	K_A*12,5).

Or. en

Emendamento 249
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = ***max (7 %; 10 % * K_A*12,5)***.	fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = ***10 %***.

Or. en

Emendamento 250
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, è ***calcolato*** a norma dell'articolo ***261, fatte salve le modifiche seguenti:***	2. Nell'ambito del SEC-SA, il fattore ***minimo*** di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, è ***pari al 7 % per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente*** a norma dell'articolo ***2, punto 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.***
p = 0,3 per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente, del promotore o dell'investitore	
p = 0,5 per le altre esposizioni verso la cartolarizzazione	

posizione verso la cartolarizzazione = max (5 %; 10 % * KA*12,5).

Or. en

Emendamento 251
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = ***0,3*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior ***del cedente, del promotore o dell'investitore***	p = ***0,2*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior

Or. en

Emendamento 252
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = ***0,3*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente, del promotore o dell'investitore	p = ***0,2*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente, del promotore o dell'investitore

Or. en

Motivazione

Le cartolarizzazioni resilienti dovrebbero beneficiare di un fattore p inferiore.

Emendamento 253
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (***5 %; 10 %*** * K_A*12,5).	fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = ***min (10 %;*** max (***2 %; 7 %*** * K_A*12,5).

Or. en

Emendamento 254
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (***5 %; 10 %*** * K_A*12,5).	fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = ***min (6 %;*** max (***4 %; 4 %*** * K_A*12,5)***)***.

Or. en

Emendamento 255
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. Ai fini del calcolo del fattore minimo per una posizione verso la cartolarizzazione senior di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, il K_A è calcolato per il portafoglio delle esposizioni sottostanti al momento della creazione della cartolarizzazione.";

Or. en

Emendamento 256
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini del calcolo del fattore minimo per una posizione verso la cartolarizzazione senior ai sensi del presente articolo, il K_A è calcolato a norma dell'articolo 261 per il portafoglio delle esposizioni sottostanti all'origine della cartolarizzazione.

Or. en

Emendamento 257
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 263

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
[...]	
b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e	

2 ter:

[...]

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

[...]

d) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

[...]

Or. en

Emendamento 258
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 263 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
2. Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o per le quali un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma del paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:	
Tabella 1	
[...]	

Or. en

Emendamento 259
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 263 – paragrafo 2 – tabella 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tabella 1	***soppresso***
[...]	

Or. en

Emendamento 260
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 263 – paragrafi 2 bis e 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:	***soppresso***
"2 bis. Per una posizione in un segmento senior corrispondente a una classe di merito di credito (CQS) 1 di una cartolarizzazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, il fattore di ponderazione del rischio è calcolato come segue:	
max (10 %; 15 % *K_A*12,5)	
2 ter. Se un ente non può utilizzare la formula di cui alla tabella 1 o al paragrafo 2 bis perché non è in grado di calcolare il K_A, all'esposizione pertinente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.";	

Or. en

Emendamento 261
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 263 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Se un ente non può ***utilizzare*** la formula di cui alla tabella 1 o al paragrafo 2 bis perché non è in grado di calcolare il K_A, all'esposizione pertinente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.	2 ter. ***Ai fini del presente articolo, il K_A è calcolato a norma dell'articolo 261 per il portafoglio delle esposizioni sottostanti all'origine della cartolarizzazione.*** Se un ente non può ***calcolare*** la formula di cui alla tabella 1 o al paragrafo 2 bis perché non è in grado di calcolare il K_A, all'esposizione pertinente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.

Or. en

Emendamento 262
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 263 – paragrafo 3 – tabella 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tabella 2	***soppresso***
[...]	

Or. en

Emendamento 263
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera d
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 263 – paragrafi 3 bis e 3 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:	***soppresso***
"3 bis. Per una posizione del cedente o del promotore in un segmento senior	

corrispondente a una CQS1, o a una CQS2 con durata del segmento pari a un anno, di una cartolarizzazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, il fattore di ponderazione del rischio è calcolato come segue:

max (10 %; 15 % *K_A*12,5)

3 ter. Se un ente non può utilizzare la formula di cui alla tabella 2 o al paragrafo 3 bis perché non è in grado di calcolare il K_A, all'esposizione pertinente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.";

Or. en

Emendamento 264
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera d
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 263 – paragrafo 3 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 ter. Se un ente non può ***utilizzare*** la formula di cui alla tabella 2 o al paragrafo 3 bis perché non è in grado di calcolare il K_A, all'esposizione pertinente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.	3 ter. ***Ai fini del presente articolo, il K_A è calcolato a norma dell'articolo 261 per il portafoglio delle esposizioni sottostanti all'origine della cartolarizzazione.*** Se un ente non può ***calcolare*** la formula di cui alla tabella 2 o al paragrafo 3 bis perché non è in grado di calcolare il K_A, all'esposizione pertinente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.

Or. en

Emendamento 265
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 14
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 264

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
[...]	
b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:	
[...]	
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	
[...]	
d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:	
[...]	

Or. en

Emendamento 266
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 264 – paragrafo 2 – tabella 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tabella 3	***soppresso***
[...]	

Or. en

Emendamento 267
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 264 – paragrafi 2 bis e 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:	***soppresso***
"2 bis. Per una posizione in un segmento senior corrispondente a una CQS1 di una cartolarizzazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, il fattore di ponderazione del rischio è calcolato come segue:	
max (5 %; 10 %* K_A*12,5)	
2 ter. Se un ente non può utilizzare la formula di cui alla tabella 3 o al paragrafo 2 bis perché non è in grado di calcolare il K_A, alle esposizioni pertinenti si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.";	

Or. en

Emendamento 268
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 264 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Se un ente non può ***utilizzare*** la formula di cui alla tabella 3 o al paragrafo 2 bis perché non è in grado di calcolare il K_A, alle esposizioni pertinenti si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.	2 ter. ***Ai fini del presente articolo, il K_A è calcolato a norma dell'articolo 261 per il portafoglio delle esposizioni sottostanti all'origine della cartolarizzazione.*** Se un ente non può ***calcolare*** la formula di cui alla tabella 3 o al paragrafo 2 bis perché non è in grado di calcolare il K_A, alle esposizioni pertinenti si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.

Or. en

Emendamento 269
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 264 – paragrafo 3 – tabella 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tabella 4	***soppresso***
[...]	

Or. en

Emendamento 270
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera d
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 264 – paragrafi 3 bis e 3 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:	***soppresso***
"3 bis. Per una posizione in un segmento senior corrispondente a una CQS1, o a una CQS2 con durata del segmento pari a un anno, di una cartolarizzazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, il fattore di ponderazione del rischio è calcolato come segue:	
max (5 %; 10 % *K_A*12,5)	
3 ter. Se un ente non può utilizzare la formula di cui alla tabella 4 perché non è in grado di calcolare il K_A, all'esposizione pertinente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.";	

Or. en

Emendamento 271
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera d
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 264 – paragrafo 3 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 ter. ***Se*** un ente non ***può*** utilizzare la formula di cui alla tabella 4 perché non è in grado di calcolare il K_A, ***all'esposizione pertinente*** si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.	3 ter. ***Ai fini del presente articolo, il K_A è calcolato a norma dell'articolo 261 per il portafoglio delle esposizioni sottostanti all'origine della cartolarizzazione. Nei casi in cui*** un ente non ***possa*** utilizzare la formula di cui alla tabella 4 ***o al paragrafo 3 bis*** perché non è in grado di calcolare il K_A, ***alle esposizioni pertinenti*** si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.

Or. en

Emendamento 272
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera d
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 264 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Per una posizione in un segmento senior in una cartolarizzazione di prestiti e leasing per auto o attrezzature e cartolarizzazioni ABCP di crediti commerciali, il fattore di ponderazione del rischio per CQS1 con qualsiasi scadenza del segmento o per CQS2 con scadenza del segmento di 1 anno nella tabella 4 è pari al 6 %.

Or. en

Emendamento 273
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 268 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. Il trattamento preferenziale di ponderazione del rischio si applica solo alle posizioni verso la cartolarizzazione che presentano in modo dimostrabile un profilo di rischio inferiore, anche attraverso uno spessore sufficiente di segmenti non senior in grado di assorbire le perdite prima di incidere sui segmenti senior.";

Or. en

Emendamento 274
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 269 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) all'articolo 269 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
	"3. La valutazione della resilienza può applicarsi sia alle cartolarizzazioni sintetiche che alle cartolarizzazioni tradizionali, a condizione che sia strettamente legata all'effettiva protezione delle posizioni senior e non comporti un alleggerimento indiscriminato dei requisiti patrimoniali.";

Or. en

Emendamento 275
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 bis (nuovo) – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 269 bis – paragrafo 5 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(15 bis) l'articolo 269, paragrafo 5, è così modificato:
	a) il primo comma è sostituito dal seguente:
Ai fini dell'articolo 268, paragrafo 1, sono comprese le perdite attese associate a esposizioni sottostanti la cartolarizzazione tradizionale ***ammissibile*** di esposizioni deteriorate, previa deduzione dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, di eventuali ulteriori rettifiche di valore su crediti specifiche.	***"***Ai fini dell'articolo 268, paragrafo 1, sono comprese le perdite attese associate a esposizioni sottostanti la cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate, previa deduzione dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, di eventuali ulteriori rettifiche di valore su crediti specifiche.***";**

Or. en

Motivazione

Nell'attuale quadro normativo, le cartolarizzazioni tradizionali non qualificate sono indebitamente penalizzate in quanto attualmente escluse dall'applicazione del massimale CR (cfr. articolo 269 bis, paragrafo 5), che mira a limitare l'assorbimento di capitale sui segmenti trattenuti al requisito patrimoniale del portafoglio sottostante. Per colmare questa lacuna normativa, proponiamo l'emendamento dell'articolo 269 bis, paragrafo 5. La modifica proposta non pregiudica la distinzione prudenziale tra operazioni qualificate e operazioni non qualificate.

Emendamento 276
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 bis (nuovo) – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 269 bis – paragrafo 5 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*

	(15 bis) l'articolo 269 bis, paragrafo 5, è così modificato:
	a) il primo comma è sostituito dal seguente:
Ai fini dell'articolo 268, paragrafo 1, sono comprese le perdite attese associate a esposizioni sottostanti la cartolarizzazione tradizionale ***ammissibile*** di esposizioni deteriorate, previa deduzione dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, di eventuali ulteriori rettifiche di valore su crediti specifiche.	***"***Ai fini dell'articolo 268, paragrafo 1, sono comprese le perdite attese associate a esposizioni sottostanti la cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate, previa deduzione dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, di eventuali ulteriori rettifiche di valore su crediti specifiche.***";**

Or. en

(Regolamento (UE) n. 575/2013)

Emendamento 277
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 bis (nuovo) – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 269 bis – paragrafo 5 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	b) al secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
CR_{max} = il requisito patrimoniale massimo nel caso di cartolarizzazione tradizionale ***ammissibile*** di esposizioni deteriorate;	***"***CR_{max} = il requisito patrimoniale massimo nel caso di cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate;***".***

Or. en

Motivazione

Nell'attuale quadro normativo, le cartolarizzazioni tradizionali non qualificate sono indebitamente penalizzate in quanto attualmente escluse dall'applicazione del massimale CR (cfr. articolo 269 bis, paragrafo 5), che mira a limitare l'assorbimento di capitale sui segmenti trattenuti al requisito patrimoniale del portafoglio sottostante. Per colmare questa lacuna normativa, proponiamo l'emendamento dell'articolo 269 bis, paragrafo 5. La modifica proposta non pregiudica la distinzione prudenziale tra operazioni qualificate e operazioni non qualificate.

Emendamento 278
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 bis (nuovo) – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 269 bis – paragrafo 5 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	b) al secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
CR_{max} = il requisito patrimoniale massimo nel caso di cartolarizzazione tradizionale ***ammissibile*** di esposizioni deteriorate;	***"***CR_{max} = il requisito patrimoniale massimo nel caso di cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate***;"***;

Or. en

(Regolamento (UE) n. 575/2013)

Emendamento 279
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 428 septdecies – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(16 bis) all'articolo 428 septdecies è inserito il paragrafo seguente:
	"3 bis. In caso di cartolarizzazione a norma del regolamento (UE) 2017/2402, gli enti cedenti possono applicare il fattore di finanziamento stabile richiesto per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, anche se le esposizioni cartolarizzate sono contabilizzate nel bilancio dell'ente, anziché il fattore di finanziamento stabile previsto per le esposizioni cartolarizzate.";

Or. en

(Regolamento (UE) n. 575/2013)

Emendamento 280
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 428 septdecies – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) all'articolo 428 septdecies è inserito il paragrafo seguente:
	"3 bis. In caso di cartolarizzazione a norma del regolamento (UE) 2017/2402, gli enti cedenti possono applicare il fattore di finanziamento stabile richiesto per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, anche se le esposizioni cartolarizzate sono contabilizzate nel bilancio dell'ente, anziché il fattore di finanziamento stabile previsto per le esposizioni cartolarizzate.";

Or. en

Motivazione

This amendment to Article 428p of Regulation (EU) No. 575/2013 has the aim to support a more consistent representation of securitisation in the assessment of the net stable funding ratio (NSFR). The main target is to ensure uniformity in the assessment of this ratio, regardless of the applicable accounting standards (IAS/IFRS or Directive 86/635/EEC) to institutions in accordance point (77) of Article 4(1). The two standards generate different accounting effects and therefore also a different value for the NSFR indicator, which is calculated by applying appropriate stable financing factors to the accounting values of the assets and off-balance sheet items of institutions (Article 428p, paragraph 2).

Emendamento 281
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 465 – paragrafo 13

Testo in vigore	*Emendamento*
	(16 bis) all'articolo 465, è soppresso il paragrafo 13;
13. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iii), o all'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, per le esposizioni che sono ponderate per il rischio utilizzando il SEC-IRBA o il metodo della valutazione interna conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, se la parte dell'importo complessivo standardizzato dell'esposizione ponderato per il rischio di credito, il rischio di diluizione, il rischio di controparte o il rischio di mercato derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione è calcolata utilizzando il SEC-SA conformemente all'articolo 261 o 262, fino al 31 dicembre 2032 gli enti applicano il seguente fattore p:	***soppresso***
a) p = 0,25 per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l'articolo 262;	
b) p = 0,5 per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l'articolo 261.	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20260101)

Emendamento 282
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 465 – paragrafo 13

Testo in vigore	*Emendamento*
	(16 bis) all'articolo 465, il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
13. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iii), o all'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, ***per le esposizioni che sono ponderate per il rischio utilizzando il SEC-IRBA o il metodo della valutazione interna conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, se la parte dell'importo complessivo standardizzato dell'esposizione ponderato per il rischio di credito, il rischio di diluizione, il rischio di controparte o il rischio di mercato derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione è calcolata utilizzando il SEC-SA conformemente all'articolo 261 o 262, fino al 31 dicembre 2032*** gli enti applicano il seguente fattore p:	***"***13. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iii), o all'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti applicano il seguente fattore p:
a) p = ***0,25*** per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l'articolo 262;	a) p = ***0,2*** per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l'articolo 262;
b) p = 0,5 per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l'articolo 261;	b) p = 0,5 per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l'articolo 261;***";***

Or. en

Emendamento 283
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 494 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 494 quater bis
	Grandfathering delle cartolarizzazioni

	esistenti
	Le cartolarizzazioni emesse prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] continuano a essere soggette alle norme applicabili il ... [giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. A titolo di deroga, gli enti possono scegliere di applicare il nuovo regime a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] a tali operazioni esistenti su base facoltativa e irrevocabile.

Or. en

Emendamento 284
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 494 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 494 quater bis
	Per quanto riguarda le posizioni verso la cartolarizzazione emesse prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], gli enti cedenti possono, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, scegliere di applicare il regime applicabile a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] a tale cartolarizzazione.

Or. en

Emendamento 285
Enikő Győri, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 500 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) l'articolo 500 bis è così modificato:
	a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2026, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, si applica quanto segue:	***"***In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2026, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro ***non appartenente alla zona euro***, ***ad eccezione dell'euro,*** si applica quanto segue:***";***
	b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. In deroga all'articolo 150, paragrafo 1, lettera ***d)***, punto ii), a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione preliminare delle autorità competenti e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 150, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, ove a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del paragrafo ***1*** del presente articolo.	***"***3. In deroga all'articolo 150, paragrafo 1, lettera ***a)***, punto ii), a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione preliminare delle autorità competenti e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 150, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, ove a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del paragrafo ***4*** del presente articolo.***";***
	c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
	"4. In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2034, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate in euro, si applica quanto segue:
	a) fino al 31 dicembre 2030 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità

dell'articolo 114, paragrafo 2;

b) nel 2031 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

c) nel 2032 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 40 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

d) nel 2033 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 60 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

e) nel 2034 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari all'80 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2.

5. In deroga all'articolo 395, paragrafo 1, e all'articolo 493, paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:

a) 100 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2031;

b) 80 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2032;

c) 60 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2033;

d) 40 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2034;

I limiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b), c) e d), si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell'effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.";

Or. en

Emendamento 286
Siegfried Mureşan, Janusz Lewandowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 500 bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	(16 bis) l'articolo 500 bis è così modificato:
	a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2026, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, si applica quanto segue:	***"***In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2026, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro ***non appartenente alla zona euro***, ***ad eccezione dell'euro,*** si applica quanto segue:***";***
	b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. In deroga all'articolo 150, paragrafo 1, lettera ***d)***, punto ii), a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione preliminare delle autorità competenti e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 150, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, ove a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del paragrafo ***1*** del presente articolo.	***"***3. In deroga all'articolo 150, paragrafo 1, lettera ***a)***, punto ii), a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione preliminare delle autorità competenti e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 150, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, ove a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del paragrafo ***4*** del presente articolo.***";***
	c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
	"4. In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2034, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate in euro, si applica quanto

segue:

a) fino al 31 dicembre 2030 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

b) nel 2031 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

c) nel 2032 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 40 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

d) nel 2033 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 60 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

e) nel 2034 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari all'80 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2.

5. In deroga all'articolo 395, paragrafo 1, e all'articolo 493, paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:

a) 100 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2031;

b) 80 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2032;

c) 60 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2033;

d) 40 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2034;

I limiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b), c) e d), si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver

	tenuto conto dell'effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.";

Or. en

Emendamento 287
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 500 bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	(16 bis) l'articolo 500 bis è così modificato:
	a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2026, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, si applica quanto segue:	***"***In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2026, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro ***non appartenente alla zona euro***, ***ad eccezione dell'euro,*** si applica quanto segue:***";***
	b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. In deroga all'articolo 150, paragrafo 1, lettera ***d)***, punto ii), a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione preliminare delle autorità competenti e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 150, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, ove a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del paragrafo ***1*** del presente articolo.	***"***3. In deroga all'articolo 150, paragrafo 1, lettera ***a)***, punto ii), a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione preliminare delle autorità competenti e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 150, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, ove a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del paragrafo ***4*** del presente articolo.***";***
	c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
	"4. In deroga all'articolo 114, paragrafo

2, fino al 31 dicembre 2034, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate in euro, si applica quanto segue:

a) fino al 31 dicembre 2030 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

b) nel 2031 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

c) nel 2032 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 40 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

d) nel 2033 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 60 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

e) nel 2034 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari all'80 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2.

5. In deroga all'articolo 395, paragrafo 1, e all'articolo 493, paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:

a) 100 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2031;

b) 80 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2032;

c) 60 % del capitale di classe 1 dell'ente

tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2033;

d) 40 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2034;

I limiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b), c) e d), si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell'effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.";

Or. en

Emendamento 288
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 506 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [inserire la data corrispondente a 4 anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta, previa consultazione dell'ABE, la situazione e le dinamiche generali del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione e presenta una relazione in merito all'adeguatezza e all'efficacia del quadro prudenziale dell'Unione per le cartolarizzazioni, anche in ordine al finanziamento dell'economia reale, distinguendo tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tradizionali e di esposizioni deteriorate, tra cedenti e investitori, tra operazioni STS e non-STS e tra i diversi metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.	Entro [inserire la data corrispondente a 4 anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta, previa consultazione dell'ABE, la situazione e le dinamiche generali del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione e presenta una relazione in merito all'adeguatezza e all'efficacia del quadro prudenziale dell'Unione per le cartolarizzazioni, anche in ordine al finanziamento dell'economia reale ***e il ricorso al riacquisto e al pagamento di dividendi da parte degli enti creditizi***, distinguendo tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tradizionali e di esposizioni deteriorate, tra cedenti e investitori, tra operazioni STS e non-STS e tra i diversi metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

Or. en

Emendamento 289
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 506 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [inserire la data corrispondente a ***4*** anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta, previa consultazione dell'***ABE***, la situazione e le dinamiche generali del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione e presenta una relazione in merito all'adeguatezza e all'efficacia del quadro prudenziale dell'Unione per le cartolarizzazioni***, anche in ordine al finanziamento dell'economia reale***, distinguendo tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tradizionali e di esposizioni deteriorate, tra cedenti e investitori, tra operazioni STS e non-STS e tra i diversi metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.	Entro **…** [inserire la data corrispondente a ***3*** anni dopo l'entrata in vigore ***del presente regolamento***], la Commissione valuta, previa consultazione dell'***Autorità bancaria europea***, la situazione e le dinamiche generali del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione e presenta una relazione in merito all'adeguatezza e all'efficacia del quadro prudenziale dell'Unione per le cartolarizzazioni***. In base all'applicazione dell'articolo 245 bis, la Commissione valuta in particolare l'impatto del quadro prudenziale di cartolarizzazione sui prestiti alle società non finanziarie e alle famiglie***, distinguendo ***tra diversi tipi di concessione di prestiti nelle varie classi di attività, nonché*** tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tradizionali e di esposizioni deteriorate, tra cedenti e investitori, tra operazioni STS e non-STS e tra i diversi metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

Or. en

Emendamento 290
Sirpa Pietikäinen, Marco Falcone

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 506 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [inserire la data corrispondente a 4 anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta, previa consultazione dell'ABE, la situazione e le dinamiche generali del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione e presenta una relazione in merito all'adeguatezza e all'efficacia del quadro prudenziale dell'Unione per le cartolarizzazioni, anche in ordine al finanziamento dell'economia reale, distinguendo tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tradizionali e di esposizioni deteriorate, tra cedenti e investitori, tra operazioni STS e non-STS e tra i diversi metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.	Entro [inserire la data corrispondente a 4 anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta, previa consultazione dell'ABE, la situazione e le dinamiche generali del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione e presenta una relazione in merito all'adeguatezza e all'efficacia del quadro prudenziale dell'Unione per le cartolarizzazioni, anche in ordine al finanziamento dell'economia reale, distinguendo tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tradizionali e di esposizioni deteriorate, tra cedenti e investitori, tra operazioni STS e non-STS e tra i diversi metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio***, nonché monitora gli effetti delle riforme sul mercato delle obbligazioni garantite****. Inoltre, la Commissione dovrebbe anche monitorare il modo in cui le banche utilizzano il loro margine di capitale e il modo in cui si sviluppano le condizioni per il finanziamento dell'economia reale.***

Or. en

Emendamento 291
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 506 quinquies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In particolare la Commissione valuta se una modifica più radicale delle formule e delle funzioni di ponderazione del rischio consentirebbe di conseguire una maggiore sensibilità al rischio, raggiungere livelli più proporzionati di non neutralità patrimoniale, attenuare gli effetti "precipizio" e superare i limiti	***soppresso***

strutturali del quadro attuale, tenendo conto dei dati storici sulla performance creditizia delle operazioni di cartolarizzazione nell'Unione e della riduzione dei rischi di modello e di agenzia del quadro della cartolarizzazione.

Or. en

Motivazione

Il rischio dell'agenzia e il rischio di modellizzazione inerenti alle strutture di cartolarizzazione non incidono allo stesso modo sui cedenti, sui promotori e sugli investitori; gli investitori sono più esposti a tali rischi a causa della dipendenza dai modelli e dalle informazioni sul lato delle vendite. Il trattamento prudenziale dovrebbe continuare a riflettere tali asimmetrie, in linea con il quadro del Comitato di Basilea.

Emendamento 292
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 506 quinquies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In particolare la Commissione valuta se una modifica più radicale delle formule e delle funzioni di ponderazione del rischio consentirebbe di conseguire una maggiore sensibilità al rischio, raggiungere livelli più proporzionati di non neutralità patrimoniale, attenuare gli effetti "precipizio" e superare i limiti strutturali del quadro attuale, tenendo conto dei dati storici sulla performance creditizia delle operazioni di cartolarizzazione nell'Unione e della riduzione dei rischi di modello e di agenzia del quadro della cartolarizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 293
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 506 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro [inserire la data corrispondente a 2 anni dopo l'entrata in vigore] l'ABE presenta alla Commissione una relazione per monitorare gli sviluppi e le dinamiche del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione a seguito della modifica del quadro prudenziale, concentrandosi sul ruolo degli enti creditizi in qualità di cedenti delle operazioni SRT e di investitori. L'analisi distingue tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tradizionali e di esposizioni deteriorate, e tra operazioni STS e non-STS. La relazione analizza altresì l'impatto della modifica del quadro prudenziale sulla concessione di prestiti aggiuntivi da parte degli enti creditizi alle famiglie e alle imprese, comprese le PMI.	2. Entro [inserire la data corrispondente a 2 anni dopo l'entrata in vigore] l'ABE presenta alla Commissione una relazione per monitorare gli sviluppi e le dinamiche del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione a seguito della modifica del quadro prudenziale, concentrandosi sul ruolo degli enti creditizi in qualità di cedenti delle operazioni SRT e di investitori. L'analisi distingue tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tradizionali e di esposizioni deteriorate, e tra operazioni STS e non-STS. La relazione analizza altresì l'impatto della modifica del quadro prudenziale sulla concessione di prestiti aggiuntivi da parte degli enti creditizi alle famiglie e alle imprese, comprese le PMI***, e le modalità in cui le banche sfruttano il rispettivo margine di manovra in termini di capitale***. ***Analizza inoltre l'impatto sul mercato delle obbligazioni garantite esistente e ben funzionante e i rischi che potrebbero accumularsi nel sistema finanziario in termini di concentrazione dei partecipanti al mercato, dei paesi partecipanti, dei tipi di imprese, dell'origine (UE e non UE) e dell'effetto di leva finanziaria.***

Or. de

Emendamento 294
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 506 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro [inserire la data corrispondente a 2 anni dopo l'entrata in vigore] l'ABE presenta alla Commissione una relazione per monitorare gli sviluppi e le dinamiche del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione a seguito della modifica del quadro prudenziale, concentrandosi sul ruolo degli enti creditizi in qualità di cedenti delle operazioni SRT e di investitori. L'analisi distingue tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tradizionali e di esposizioni deteriorate, e tra operazioni STS e non-STS. La relazione analizza altresì l'impatto della modifica del quadro prudenziale ***sulla*** concessione di prestiti aggiuntivi da parte degli enti creditizi alle famiglie e alle imprese, comprese le PMI.	2. Entro [inserire la data corrispondente a 2 anni dopo l'entrata in vigore] l'ABE presenta alla Commissione una relazione per monitorare gli sviluppi e le dinamiche del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione a seguito della modifica del quadro prudenziale, concentrandosi sul ruolo degli enti creditizi in qualità di cedenti delle operazioni SRT e di investitori. L'analisi distingue tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tradizionali e di esposizioni deteriorate, e tra operazioni STS e non-STS. La relazione analizza altresì l'impatto della modifica del quadro prudenziale ***e valuta se esso abbia contribuito a un aumento della*** concessione di prestiti aggiuntivi ***a condizioni più accessibili sotto il profilo dei costi*** da parte dagli enti creditizi ***all'economia reale, vale a dire*** alle famiglie e alle imprese, comprese le PMI***, e include una valutazione dell'impatto del quadro prudenziale modificato sul ricorso da parte degli enti creditizi al riacquisto di azioni proprie e alla distribuzione di dividendi agli investitori***.

Or. en

Emendamento 295
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/65/EC
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 1 bis

Modifica della direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

all'articolo 56, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, lettera b), un OICVM non può acquistare più del 25 % delle cartolarizzazioni emesse a norma del regolamento (UE) 2017/2402 da uno stesso emittente.";

Or. en

(Direttiva 2009/65/CE)

Emendamento 296
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/65/EC
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore *Emendamento*

Articolo 1 bis

Modifica della direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

all'articolo 56, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, lettera b), un OICVM non può acquistare più del 50 % di titoli, misurati al momento dell'acquisizione pertinente, delle cartolarizzazioni emesse a norma del regolamento (UE) 2017/2402 da uno stesso emittente.";

Or. en

(32009L0065)

Emendamento 297
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/65/EC
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Modifica della direttiva 2009/65/CE
	La direttiva 2009/65/CE è così modificata:
	all'articolo 56, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
	"In deroga al primo comma, lettera b), un OICVM può non tenere conto del limite qualora i titoli siano posizioni di cartolarizzazione a norma dell'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2402.";

Or. en

Motivazione

Il limite di investimento del 10 % degli OICVM sui titoli di debito di un singolo emittente è eccessivamente restrittivo per le cartolarizzazioni dell'UE, in quanto sopprime la domanda degli investitori e limita la crescita del mercato. Non dovrebbe pertanto applicarsi in caso di posizioni verso la cartolarizzazione.

Emendamento 298
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/65/EC
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Modifica della direttiva 2009/65/CE
	La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

all'articolo 56, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, lettera b), un OICVM può acquisire non oltre il 70 % dei titoli di una cartolarizzazione emessa a norma del regolamento (UE) 2017/2402 da un unico organismo emittente qualora tali posizioni si trovino in cartolarizzazioni pubbliche quali definite all'articolo 2, punto 32, di tale regolamento."

Or. en

(Direttiva 2009/65/CE)